



TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO

Ufficio procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

**Decreto che dispone la pubblicazione del piano e la sua comunicazione ai creditori
(art. 70 comma 1 CCII)**

Il giudice designato, dott. Alberto Cinque,

esaminati gli atti del fascicolo sopra indicato, avente ad oggetto un piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss CCII;

letto il ricorso presentato nell'interesse di **Di Cintio Antonio (DCNNTN47P08C126W) nato il 08/09/1947 a Castellafiume (AQ) ed ivi residente in via San Rocco n.59**, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Paolucci (PLZNTN74M08A515G paoluzzi.antonio@pec-avvocatiteramo.it)

letta la relazione ex art 68 co.2 CCII dell'OCC nella persona del dott. Vincenzo Silvestri ed esaminata la documentazione allegata al ricorso introduttivo;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto il ricorrente risiede in Castellafiume (AQ);

ritenuto che il ricorrente possa essere qualificato consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) CCII, essendo persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale ed è appunto gravata da debiti personali;

ritenuto, sulla base della documentazione prodotta, che ricorra la condizione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 comma 1 lettera c) CCII;

il ricorrente, invero, risulta:

proprietario di un terreno seminativo sito nel Comune di Castellafiume (AQ), dati catastali: Fg.8, part.271, classe 02, rendita domenicale 0,85, percentuale di possesso 100% di valore stimato in 771,75 €;

proprietario di un bene mobile registrato (FORD WANG targa CC345ZA immatricolata in data 12/09/2022, acquistata di seconda mano il 06/02/2023 e di circa € 500,00 di valore);



percepisce un reddito netto mensile di circa € 2.000,00 derivante da pensione INPS, gravato dalla cessione del quinto della pensione con rateo di € 363,00, oltre che da atto di pignoramento presso terzi derivante dalla procedura esecutiva mobiliare Tribunale di Avezzano RGE n. 517/2024;

è titolare di un conto corrente, sul quale accredita la pensione, presso la Banca del Fucino con un saldo al 03/09/2024 pari ad € 6,97;

il ricorrente risulta obbligato al pagamento di un debito di oltre € 79.000,00, oltre ad € 1.539,14 comprensivi di oneri e accessori per crediti prededucibili;

rilevato che la proposta prevede il pagamento nella misura del 100% dei crediti prededucibili, del 100% dei creditori privilegiati non ipotecari, del 17,95% dei creditori chirografari, nel termine di 4 anni, per un totale di € 21.600,00, mediante pagamento di una somma mensile pari ad € 450,00, e al versamento del valore del terreno di proprietà e dell'autovettura;

rilevato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 68 comma 2 CCII;

rilevato che l'OCC ha dato notizia dell'avvenuto conferimento dell'incarico agli enti indicati nell'art. 68 comma 4 CCII;

rilevato che non appaiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art.69 CCII;

ritenuto in via conclusiva che proposta e piano siano ammissibili;

rilevato che il ricorrente, ha chiesto, ai sensi dell'art.70 comma 4 CCII, che sia disposta la sospensione della procedura esecutiva mobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Avezzano, recante r.g.517/2024;

ritenuto, che alla luce del contenuto del piano proposto e della documentazione allegata, non emergano elementi contrari all'accoglimento della richiesta, risultando necessaria la sospensione della procedura esecutiva pendente in attesa della definizione del presente procedimento;

P.Q.M.

Visto l'art. 70 commi 1 e 4 CCII,

DISPONE che la domanda, contenente la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC e al presente provvedimento siano pubblicati nell'apposita area web sul sito del Tribunale di Avezzano e che, a cura dell'OCC, ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori.

AVVERTE i creditori che:



- ricevuta la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della proposta e del piano dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle successive comunicazioni e che, in mancanza, dette comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;
- entro dieci giorni successivi l'OCC, sentito il debitore, riferirà al giudice e proporrà le modifiche al piano che ritiene necessarie.

SOSPENDE la procedura esecutiva mobiliare n. 517/2024 r.g.e.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Avezzano, 05/02/2026

Il Giudice

Dott. Alberto Cinque



Tribunale di Avezzano
Ufficio procedure concorsuali

Debitore: **sig. Di Cintio Antonio**

Gestore della crisi, nominato da Associazione OCC dei Commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona **Dott. Vincenzo Silvestri**

Advisor **Avv. Antonio Paoluzzi**

Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

ex art. 67 e segg. Legge n. 155 e succ. mod.ni ed int.ni
(Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, d'ora innanzi "CCII")

- per il tramite dell'Organismo di Composizione della Crisi -

Il sottoscritto Sig. **DI CINTIO ANTONIO** (DCNNTN47P08C126W) nato il 08/09/1947 a Castellafiume (AQ), e residente in Castellafiume (AQ) CAP 67050, Via San Rocco n. 59, assistito nella redazione della presente domanda dall'Avv. Antonio Paoluzzi (cod. fisc. PLZNTN74M08A515G) del Foro di Teramo, in forza di procura posta in calce e su foglio separato da farsi parte integrante e sostanziale del presente atto (**doc. 01**), presso il cui studio in Teramo alla Via della Banca n. 14, è elettivamente domiciliato, recapiti per le comunicazioni: tel. 0861/1868279, e-mail antonio.paoluzzi@virgilio.it P.E.C. paoluzzi.antonio@pec-avvocatiteramo.it.

PREMESSO CHE

- con istanza del 4/12/2024, in atti, l'esponente lamentava di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'articolo 2 comma 1 lettera c) CCII; (**docc. 02 e 03**);
- chiedeva, pertanto, all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento Associazione O.C.C. dei Commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona, la nomina di un professionista per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che la legge attribuisce agli Organi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento;
- L'O.C.C., con provvedimento del 20/03/2025, nominava quale Gestore della crisi il Dott. Vincenzo Silvestri, il quale accettava l'incarico conferitogli come indicato nella comunicazione compensi allegata e il debitore provvedeva al pagamento del fondo spese indicato (**doc. 04**);
- successivamente alla nomina del suddetto professionista, sono stati effettuati una serie di incontri, dai quali è emerso, sulla base della documentazione fornita, il perdurante squilibrio tra le



obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, art. 2 comma 1 lettera b) CCII che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite **(doc. 05)**;

- in seguito ai suddetti incontri, pertanto è emersa la necessità per il ricorrente di procedere al deposito della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 L. 155/2017* e ss.mm.ii. CCII;
- successivamente l'O.C.C. assumeva informazioni, sulla scorta dell'art. 68 comma 4, L. 155/2017, presso le competenti banche dati fiscali, previdenziali e anagrafe tributaria dei rapporti finanziari presso l'Agenzia delle Entrate; assumeva inoltre, informazioni con certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (***cfr. allegati alla relazione***), il tutto nel rispetto delle norme in materia di tutela della *privacy*, ciò anche ai fini della futura eventuale circolazione ai creditori ai fini della precisazione del credito;

Tutto ciò premesso, il **sig. Di Cintio Antonio**, come sopra rappresentato ed assistito,

D E P O S I T A

a norma della L. 155/2017 e ss.mm.ii, la seguente proposta di composizione della crisi, nella forma del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 CCII*, con l'impegno di integrarne i punti che, a giudizio dell'Ill.mo G.D., meritino un eventuale chiarimento, nonché di depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

Sommario

Sommario	2
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	3
SULLA QUALIFICA DI CONSUMATORE DELLA RICORRENTE.....	4
CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA IMPIEGATA E RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI	5
VERIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO CON COLPA GRAVE, MALAFEDE O FRODE.....	6
Analisi del merito creditizio	7
ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ATTI IN FRODE, ED ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE AL DEPOSITO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.....	11
ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE	12
ATTIVO IMMOBILIARE DI CINTIO ANTONIO	12
FABBRICATI	12
TERRENI	12
ATTIVO MOBILIARE.....	12



ANALISI SITUAZIONE REDDITUALE DEL PROPONENTE	13
REDDITO MEDIO MENSILE Netto DI CINTIO ANTONIO	14
RIEPILOGO ATTIVO PATRIMONIALE DEL PROPONENTE	14
ATTIVO	14
ANALISI SITUAZIONE DEBITORIA E GIURIDICA	14
CREDITORI PREDEDUCIBILI	14
CREDITORI PRIVILEGIATI IPOTECARI: nessuno	15
CREDITORI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI	15
CREDITORI CHIROGRAFARI:	15
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA	16
Nucleo familiare dei proponenti.	16
Spese per il sostentamento familiare	16
PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	19
ATTIVO	19
SCHEMA DELLE PERCENTUALI PROPOSTE	20
Elenco creditori e classi omogenee di appartenenza	20
CREDITORI IN PREDEDUZIONE	20
CREDITORI PRIVILEGIATI IPOTECARI: Nessuno	20
CREDITORI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI	20
CREDITI CHIROGRAFARI	20
CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA	21
CONCLUSIONI	24
Indice della documentazione allegata	25

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Per accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sono necessari i seguenti presupposti, sussistenti nel caso di specie.

Infatti la richiedente:

- a) può essere qualificato “consumatore” a norma dell’art. 2 comma 1 *lett. e)* CCII, poiché si intende per consumatore: *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”*;
- b) si trova in uno stato di sovraindebitamento ossia *“lo stato di crisi o di insolvenza”*, ex art. 2 comma 1 *lett. c)*;
- c) non è soggetto né assoggettabile ad altre procedure concorsuali, come da visure della C.C.I.A.A., da cui risulta l’assenza di partecipazioni **(doc. 06)**;



- d) non è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti;
- e) non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come meglio precisato *infra*;
- g) antecedentemente al deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non ha posto in essere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione del patrimonio diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- h) non ha posto in essere atti in frode ai creditori nel quinquennio antecedente al deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- i) ha fornito la documentazione che consente di ricostruire in modo completo, veritiero e trasparente la sua situazione economica e patrimoniale;
- j) non risultano pregiudizievoli a carico dello stesso, come evidenziato dalla visura CCIAA protesti negativa allegata **(doc. 07)**.

SULLA QUALIFICA DI CONSUMATORE DEL RICORRENTE

Al fine di suffragare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti dal CCII e successive modifiche quale consumatore, si precisa che il proponente ne rispetta appieno la qualifica. Pertanto, si ritiene opportuno precisare che il sig. Di Cintio Antonio ha contratto esclusivamente debiti di natura personale e che tutte le obbligazioni sono riconducibili a scopi estranei alle attività imprenditoriali (mai svolte dal medesimo), in particolare per far fronte ad esigenze di carattere personale e familiare.

Nello specifico, la situazione debitoria complessiva, oltre che ai debiti prededucibili legati all'omologa della presente procedura, può essere disaggregata come segue, ed è riferita alle seguenti voci:

i debiti nei confronti:

- AK NORDIC AB, si riferisce ad un prestito personale.
- KRUK INVESTIMENTI S.R.L., si riferisce ad un prestito personale.
- PTTAGORA Srl cessione del quinto della pensione.
- CAM la cui utenza è rimasta intestata al padre del sig. Di Cintio Antonio il sig. Di Cintio Carmine - deceduto il 13.12.2011) originario intestatario dell'assegnazione della casa popolare ove attualmente la famiglia vive. Sussiste la necessità di risanare anche questo debito in quanto, a causa della sua insistenza, la soc. CAM spa non consente la voltura e, periodicamente, minaccia il distacco della fornitura **(doc. 08)**.
- AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE si riferiscono a debiti relativi a Violazioni del CDS e TARI non pagate.

L'estraneità dei debiti alle attività imprenditoriali è stata accertata mediante l'analisi della documentazione a corredo del piano ed esame delle precisazioni dei crediti pervenute dai creditori.



Alla luce di quanto appena esposto l'art. 67 CCII prevede che il debitore sovraindebitato, qualora rivesta la qualifica di consumatore, come nel caso *de quo*, possa stipulare un piano di ristrutturazione dei debiti senza dover interpellare il ceto creditorio, a condizione che sia certificato dall'O.C.C., che preveda il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma e che abbia i contenuti previsti dalla norma sopra richiamata.

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA IMPIEGATA E RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI

Per comprendere le ragioni e le cause che hanno portato la proponente in una situazione di sovraindebitamento, nonché per valutare la diligenza impiegata dalla stessa nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ha esposto come appresso le motivazioni della crisi:

“attualmente sono vedovo come risulta dal mio stato di famiglia (doc. 09), era coniugato con la sig.ra Andreozzi Rossana, la quale, sin da giovane iniziava a soffrire di gravi patologie psicologiche e psichiatriche tanto che negli anni si sono resi necessari vari ricoveri anche al vecchio ospedale di Collemaggio. La mia defunta moglie soffriva anche di gravi patologie cardiache (all'età di 28 anni le veniva impiantato un pacemaker) che l'hanno condotta al decesso all'età di 42 anni il 17/04/2000. Ciò ha reso necessario numerosi spostamenti e gravi costi per cui ho iniziato a richiedere alcuni finanziamenti per far fronte alle spese impreviste. Dal matrimonio nascevano due figli, attualmente non economicamente autosufficienti. Il più grande, Alessandro, seppure inizialmente intraprendeva una promettente carriera militare nell'arma dei carabinieri, nell'anno 2000 veniva riformato per gravi patologie di natura psicologica/psichiatrica il quale ad oggi percepisce una pensione di invalidità civile (docc. 10 e 11); l'altro mio figlio minore, Paolo ad oggi è disoccupato ed iscritto presso la facoltà di Architettura all'Università D'Annunzio di Pescara ed è in procinto di discutere la tesi di laurea (docc. 12 e 13). Io sono stato un sottoufficiale dei Carabinieri in stazione a Roma, dove ha vissuto con la famiglia, in affitto, fino al 1985. Nel 1987 sono andato in pensione e mi sono trasferito, unitamente alla mia famiglia a Castellafiume nella casa popolare affidata a mio padre Di Cintio Carmine (deceduto il 13.12.2011) non potendomi, all'epoca, permettere un altro alloggio. Nel 2004 sono stato operato per un aneurisma ortico; nel 2017 subivo un altro intervento al cuore e nel 2024 subito un altro intervento di chiusura percutanea dell'auricola sinistra (doc. 14); nel 2021 venivo colpito da Ipossia e anossia per cui venivo ricoverato per circa sei mesi - di cui quattro - in una clinica privata ad Imola a pagamento per cui sostenevo una spesa di circa euro 20.000,00 (doc. 15). Per tali ragioni, nel luglio 2022 mio figlio Paolo, veniva autorizzato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Avezzano a richiedere ed ottenere, in nome e per conto del padre, Antonio Di Cintio, un prestito di € 5.000,00 presso la Banca del Fucino, che poi non veniva richiesto. Non si è mai provveduto alla cancellazione di detta amministrazione che risulta annotata nel Certificato del Casellario Giudiziale (docc. 16 e 17). Proprio per questo episodio e per le spese ingenti della clinica, mi sono visto costretto in data 19.08.2021 a richiedere, attraverso la cessione del quinto della pensione, il finanziamento a Pitagora Srl. A causa di tutte queste vicende, al fine di far fronte alle spese per il mantenimento dei figli e delle spese necessarie per le cure mediche (non sempre fornite dal si-



stema sanitario nazionale, soprattutto l'assistenza psicologia e psichiatrica) ho dovuto fare ricorso a dei finanziamenti che purtroppo ad oggi non riesce più ad onorare".

VERIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO CON COLPA GRAVE, MALAFEDE O FRODE.

Da quanto sopra descritto, è evidente che le cause dell'indebitamento possono essere circoscritte alle problematiche relative dapprima alla malattia della moglie che ne ha causato il decesso, di seguito le gravi patologie di natura psicologica/psichiatrica del figlio Alessandro, ed infine le gravi patologie che hanno colpito lo stesso debitore tutto quanto ha compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio familiare, con conseguenti difficoltà di adempiere regolarmente le obbligazioni esistenti. Pertanto, è di tutta evidenza come l'indebitamento sia da ascrivere a cause estranee alla condotta del debitore il quale, anche a proprio personale discapito, ha messo a disposizione dei creditori tutte le sue risorse, sia in termini di impegno che in termini finanziari.

Dall'analisi delle cause del sovraindebitamento, può affermarsi che lo stesso non sia stato determinato da:

1) colpa grave.

Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave, la mera sproporzione del debito (il sovraindebitamento) non può essere di per sé sintomo della gravità della colpa ma va posta in relazione alle cause del sovraindebitamento indagando sulle ragioni che hanno condotto a quella sproporzione e non certo limitarsi a constatarla numericamente. Infatti, come emerge dalla ricostruzione di cui sopra, il debitore non ha causato il sovraindebitamento con una particolarmente prava connotazione dell'animo, bensì ha dovuto far fronte alle sfavorevoli contingenze economico finanziarie, agli imprevisti *medio tempore* verificatisi, ed ai crescenti bisogni familiari ed altre necessità della vita. Pertanto, non sussistono elementi riconducibili alla determinazione del sovraindebitamento, neppure in via residuale, alla colpa grave dei debitori.

2) Malafede.

Per la valutazione della sussistenza della malafede nella determinazione del sovraindebitamento, occorre verificare se i debitori abbiano impiegato la liquidità ottenuta dal finanziatore impiegandola in operazioni di pura sorte (es. distrazione o dissipazione), che si intendono quelle operazioni manifestamente imprudenti, aleatorie o economicamente scriteriate, poste in essere dal debitore sul proprio patrimonio, che ne determinino una notevole riduzione, mettendo a rischio la garanzia generica dei creditori. Nel caso in esame, il ricorrente non ha posto in essere operazioni di tale natura e, pertanto, va escluso che il suo sovraindebitamento sia stato determinato da malafede.

3) Frode.



Per atti in frode, si intendono quegli atti volontari, diretti a danneggiare o ad ingannare i creditori, caratterizzati quindi da un dolo *c.d.* specifico, con esclusione di quegli atti per i quali la frode costituisca solo una caratteristica oggettiva della conseguenza dell'atto, cioè la riduzione della garanzia patrimoniale, che, come tale, non necessariamente può essere stata l'obiettivo dei debitori disponenti. La nozione di frode, che rileva ai fini del sovraindebitamento, è, dunque, per un verso, più ampia di quella della revocatoria ordinaria e, per altro verso, più ristretta, perché, appunto, richiede la presenza dell'*animus nocendi*. In altre parole, l'atto revocabile posto in essere dal debitore, nel quinquennio anteriore al deposito dell'istanza di nomina del gestore della crisi, non preclude, di per sé, l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, se non è accompagnato anche dall'*animus nocendi*, che, a sua volta, rende rilevante e preclusiva la frode di atti che possono anche non essere revocabili.

Nel caso in esame, come può evincersi dall'esame della documentazione economico-patrimoniale e finanziaria del quinquennio antecedente al deposito della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore (estratti conto, risultanze immobiliari storiche dell'Agenzia del Territorio, visure nominative storiche del PRA ed anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari rilasciata al gestore dall'Agenzia delle Entrate), può ritenersi che il debitore non abbia in alcun modo determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ragion per cui si ritiene l'accesso alla presente procedura pienamente ammissibile, anche ai fini della concessione dell'esdebitazione di diritto, *ex* art. 69 CCII.

Analisi del merito creditizio

Appare doveroso sottolineare che, sia nella presente domanda che nella relazione a firma del Gestore Ausiliario della Crisi, si dovrà tenere conto se, all'epoca dei finanziamenti intercorsi tra il sig. Di Cintio e gli istituti di credito (AK Nordic AB, Kruk Investimenti Srl e Pitagora Srl) sia stato rispettato o meno il merito creditizio, rilevante al fine di muovere censure nei confronti dei finanziatori.

La valutazione del merito creditizio è demandata dall'art. 68 comma 3 CCII all'organismo di composizione della crisi il quale nella relazione deve evidenziare: *"l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159"*. Il primo finanziamento da attenzionare in ordine cronologico - è stata la cessione del quinto della pensione erogato da Pitagora Spa - in data 09/02/2018, che prevedeva una rata da euro 363,00 per 108 mesi (**doc. 18**), gravante sul Sig. Di Cintio Antonio e il nucleo familiare all'epoca era composto dal debitore



e dai suoi due figli di cui uno invalido. Applicando la scala di equivalenza indicata dall'art 68 comma 3 l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita era di euro 1.260,24, sicuramente non eroso dal prestito con rateo di euro 363,00, infatti se alle entrate mensili del nucleo familiare che all'epoca era di circa euro 1.800,00 applichiamo l'importo della rata di euro 363,00 il residuo necessario al sostentamento del nucleo familiare era superiore alla soglia necessaria ad un dignitoso tenore di vita. Pertanto non si ravvisa da parte dell'Istituto di credito la violazione del merito creditizio. In relazione al secondo finanziamento concesso da Agos Ducato Spa, in data 13/03/2019, che prevedeva una rata da euro 167,00 per 60 mesi (*cf. doc. 18*), la retribuzione del sig. Di Cintio era già gravata dal finanziamento erogato da Pitagora Spa per un importo di euro 363,00. Anche in questo caso, applicando la scala di equivalenza indicata dall'art 68 comma 3 l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita era di **euro 1.260,24**, sicuramente non eroso dal prestito con rateo di euro 167,00, infatti se alle entrate mensili del nucleo familiare che all'epoca era di circa euro 1.800,00 applichiamo l'importo della rata del primo finanziamento di euro 363,00 e del secondo di euro 161,00 il residuo necessario al sostentamento del nucleo familiare era superiore alla soglia necessaria ad un dignitoso tenore di vita. In data 01/10/2019, Agos Ducato Spa (oggi AK Nordik AB) estingueva anticipatamente il finanziamento concesso in data 13/03/2019 e rifinanziava il Sig. Di Cintio con un rateo mensile di euro 161,00 per 36 mensilità importo che sostituendo il precedente rateo non modificava il minimo vitale per il sostentamento del nucleo familiare.

Al momento della sottoscrizione del terzo finanziamento (anno 2020) prestito personale sottoscritto con Deutsche Bank Spa (oggi Kruk Investimenti Spa), con rata mensile di euro 293,00 (*cf. doc. 18*), la retribuzione del sig. Di Cintio era già gravata dal finanziamento Pitagora Spa con rateo di euro 363,00 e da quello rifinanziato da Agos Ducato Spa, con rata mensile all'epoca pari ad euro 161,00. Pertanto, impiegando la scala di equivalenza indicata dall'art 9 comma 3 *bis* lettera e), e utilizzando il foglio di calcolo del merito creditizio elaborato dall'O.D.C.E.C. di Roma (reperibile al seguente indirizzo https://www.odcec.roma.it/files/2021_files/OCC/Foglio%20di%20calcolo%20per%20verifica%20merito%20creditizio.xlsx),



Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio" La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 1.800,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2019
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 496,16
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	3
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,54
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....)	
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate	
link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.260,24
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscriz	€ 524,00
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)	€ 15,76
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	€ 15,76
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	7,00%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	5
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	€ 796,12
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 17.580,00
Il Sogetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.	

DETTAGLIO del Foglio xls di calcolo sovrastante									
DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE					DETERMINAZIONE SCALA EQUIVALENZA ISEE VALIDA AL 2021			Numero componenti	Parametro
Anno	Importo mensile (importo annuo /12 mensilità)	Importo annuo *13 mensilità	Importo annuo	Ammontare dell'assegno mensile					Ulteriori maggiorazioni
2010	445,82	5.349,89	411,53		indicare numero componenti	3	2,04	1	
2011	452,96	5.435,56	418,12		Contrassegnare con "X" se ci sono figli disabili	x	0,5	2	1,57
2012	464,75	5.577,00	429,00		Contrassegnare con "X" se ci sono 3 figli			3	2,04
2013	479,16	5.749,90	442,30		Contrassegnare con "X" se ci sono 4 figli			4	2,46
2014	484,43	5.813,21	447,17		Contrassegnare con "X" se ci sono 5 figli			5	2,85
2015	485,41	5.824,91	448,07		Contrassegnare con "X" se ci sono figli minorenni			6	3,2
2016	485,41	5.824,91	448,07		Contrassegnare con "X" se ci sono figli <3 anni			7	3,55
2017	485,41	5.824,91	448,07		COEFFICIENTE TOTALE PER LA SCALA EQUIVALENZA		2,54	8	3,9
2018	490,75	5.889,00	453,00					9	4,25
2019	496,16	5.953,87	457,99					10	4,6
2020	498,15	5.977,79	459,83					figli disabili	0,5
2021	498,64	5.983,64	460,28					3 figli	0,2
2022	0,00	0,00						4 figli	0,35
2023	0,00	0,00						5 figli	0,5
2024	0,00	0,00						figli minorenni	0,2
2025	0,00	0,00						figli <3 anni	0,3

Nella detta ipotesi, è evidente che, il finanziamento concesso da Deutsche Bank Spa (oggi Kruk Investimenti Spa) abbia violato il merito creditizio, ex art. 124 *bis* T.U.B., intaccando il reddito minimo che avrebbe consentito al debitore e alla sua famiglia di avere un dignitoso tenore di vita. Infatti, la somma che la società finanziaria avrebbe potuto erogare è indicata in **euro 796,00** (a fronte di quella effettivamente erogata di euro 17.580,00, e la rata mensile avrebbe dovuto essere al massimo **di euro 15,76 e non di euro 293,00** come effettivamente è stata applicata. È evidente che la società Deutsche Bank Spa (oggi Kruk Investimenti Spa) non abbia svolto correttamente la disamina del merito creditizio del debi-



tore, determinando così un colpevole aggravamento dell'indebitamento del sig. Di Cintio Antonio, erodendo in maniera irreversibile "...l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile". Le conseguenze di tale violazione comportano, così come disposto dall'art. 69 comma 2 CCII, che: **"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"**. Infine, in data 19/08/2021, il finanziamento di cessione del quinto della pensione concesso da Pitagora Spa è stato estinto anticipatamente, con contestuale concessione di una nuova cessione del quinto (***cf. doc. 18***), generando nei confronti del Sig. Di Cinto una esposizione debitoria maggiore considerato che, a fronte di un ipotetico finanziamento di euro 43.800,00, la somma effettivamente erogata è stata gran lunga inferiore e la restante somma è stata trattenuta dall'Istituto di credito per estinguere il prestito precedentemente concesso. Inoltre, appare doveroso rilevare che gli Istituti di credito eroganti i finanziamenti Agos Ducato Spa e Pitagora Spa relativi al consolidamento del debito (oggi i soli creditori rilevanti del ricorrente), hanno assunto una condotta che ha contribuito fortemente a creare la situazione di sovraindebitamento. In fatto, la scarsa preparazione finanziaria del debitore, non ha permesso di effettuare un'attenta valutazione circa la capacità di restituzione delle somme erogate. Gli Enti eroganti, invece, seppur consapevoli dell'esposizione debitoria del richiedente - già nota presso le banche dati da questi facilmente consultabili - non hanno esitato a concedere i finanziamenti per rientrare di loro esposizioni debitorie e di seguito li hanno ceduti (pro soluto) a società di recupero crediti. Le finanziarie che hanno deliberato la reiterata estinzione anticipata dei prestiti al ricorrente e il loro conseguente rifinanziamento attraverso l'accensione di nuovi prestiti non potevano non sapere che tali operazioni nel tempo avrebbero prodotto maggiori costi *recurring*, quali gli interessi e i costi assicurativi e *"up front"*, **quali spese di istruttoria, commissioni per intermediari e altre spese connesse al momento della conclusione del contratto**. A ciò si aggiunge che il meccanismo di imputazione adottato dal piano di ammortamento *c.d. "alla francese"* non sia determinativo di un maggior onere in termini di interessi per il debitore, laddove il finanziamento si sviluppi lungo tutto l'arco temporale originariamente pattuito. Per converso, in caso di estinzione anticipata del rapporto, il debitore subisce un pregiudizio in termini di maggiori interessi pagati, poiché tale piano anticipa l'esazione degli interessi, consentendo al creditore di incassare rata per rata tutti i frutti maturati, non solo quelli generati dalla quota di capitale in scadenza. Infine, a sostegno dell'assenza di responsabilità in capo al debitore in ordine alle obbligazioni assunte con i richiamati intermediari finanziari, v'è da dire come alcuni Tribunali si siano già espressi sul punto, affermando che "... pur essendo agevolmente evincibile alla reclamante la situazione di crisi del richiedente il finanziamento, la stessa lo ha egualmente accordato, in tal modo contravvenendo al generale obbligo di valutazione del merito creditizio del richiedente prima della conclusione del contratto, posto a base dei principi di sana e prudente gestione della impresa bancaria" (***Tribunale collegiale di Te-***



ramo, decreto n. 7271/2019 del 24/04/2019 – R.G. n. 1790/2018 - Relatore Dott.ssa Ninetta D'Ignazio doc. 25). Nello stesso senso, il medesimo relatore, in funzione di Giudice Delegato alle procedure di sovraindebitamento, ha affermato che le dichiarazioni del debitore non sono: “...l'unico strumento a disposizione dell'istituto di credito ai fini del vaglio del merito creditizio” (*Tribunale di Teramo, decreto cron. 13253/2019 del 02/09/2019 - R.G. 1805/2018 V.G. – Dott.ssa Ninetta D'Ignazio*).

Dalla verifica della documentazione è evidente che l'istante ha in grandissima parte onorato i finanziamenti contratti

ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ATTI IN FRODE, ED ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE AL DEPOSITO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.

Il proponente dichiara che, nel quinquennio antecedente al deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore:

- **non ha posto in essere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione del patrimonio**, da intendersi gli atti, commissivi od omissivi, suscettibili di alterare e/o modificare la struttura e la consistenza del patrimonio ovvero di generare un rischio di alterazione dell'integrità dello stesso. Per “amministrazione” si intende l'attività di buon governo del patrimonio, diretta alla conservazione dell'integrità e dell'efficienza produttiva dei beni che lo compongono, avuto riguardo alla loro consistenza economica complessiva. La giurisprudenza della Suprema Corte (*cf. ex multis Cass. n. 21614/2004*) ha avuto modo di affermare che, al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal legislatore, si considerano tali gli atti che non presentino queste caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Tale orientamento consolidato può riferirsi altresì a soggetti non imprenditori quali: consumatori, professionisti ed enti non commerciali; ciò in ragione del fatto che i criteri individuati riguardano l'oggetto (il patrimonio) e non il “proprietario” di quel patrimonio, ed hanno la finalità di consentire il controllo giudiziale su tali atti.

Nel caso che ci occupa, come può evincersi dall'esame della documentazione economico-patrimoniale e finanziaria del quinquennio antecedente al deposito della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore (estratti conto, risultanze immobiliari storiche dell'Agenzia del Territorio, visure nominative storiche del PRA ed anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari rilasciata al gestore dall'Agenzia delle Entrate), il debitore non ha posto in essere alcun atto eccedente l'ordinaria



amministrazione del proprio patrimonio.

- non ha compiuto atti in frode ai creditori. L'assenza di atti di eccedenti l'ordinaria amministrazione, di cui al punto che precede, consente di escludere, *in nuce*, il compimento di atti in frode ai creditori.
- non vi sono atti impugnati dai creditori.

ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO IMMOBILIARE DI CINTIO ANTONIO

FABBRICATI

Il sig. Di Cintio Antonio, **non possiede in proprietà e non ha diritti reali** su beni immobili registrati come da visure catastali attuali Fabbricati e ipotecaria storica allegate (**doc. 19 e 19 bis**)

TERRENI

Il debitore, risulta essere proprietario di un bene immobile registrati al Catasto Terreni come risulta da visura catastale terreni allegata (**doc. 20**) e precisamente:

Terreno sito nel Comune di Castellafiume (AQ)

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Indirizzo	qualità	Classe	ha - are - ca	Rendita do- menicale	Rendita agraria
Proprietà per 1000/1000	Castellafiume (AQ)	8	271	Castellafiume (AQ)	SEMINATI- VO	02	410	Euro: 0,85	Euro: 0,74

Il valore, di un terreno ubicato nella stessa zona e nelle stesse condizioni potrebbe essere valutato come segue:

Reddito dominicale rivalutato al 25% euro 8,58, Moltiplicatore catastale 90, Valore catastale terreno **euro 771,75** circa (*salva diversa valutazione estimativa*).

ATTIVO MOBILIARE

Beni mobili e crediti

Conti correnti / depositi bancari o postali.

Il sig. **Di Cintio Antonio** dichiara:

- di essere titolare di conto corrente n. 00234136 presso Banca Del Fucino con un saldo al 03/09/2024 pari ad euro 6,97, dove gli viene accreditata la sola pensione, (**docc. 21 e 22**);
- dichiara di non essere proprietario di beni mobili di pregio, ad eccezione di quelli di modico valore rientranti fra quelli espressamente indicati dagli artt. 514 e segg. c.p.c.
- fatta eccezione per quanto sopra ed *infra* precisato, dichiara altresì di non essere titolare di altri rapporti bancari o postali, né di ulteriori giacenze attive.

Beni mobili registrati.

il debitore è altresì proprietario:



- di un veicolo Ford Wang tg. CC345ZA immatricolata in data 12/09/2002 come risulta da visura nominativa attuale e storica del PRA (**doc. 23 e 24**) acquistata di seconda mano in data 06/02/2023 per un importo pari ad euro 2.000,00. Il valore di detto veicolo verosimilmente ad oggi è di **euro 500,00** (*salva diversa valutazione estimativa*).

il debitore, si impegna, al fine di garantire la fattibilità della presente proposta e per l'alternativa liquidatoria, a riversare in favore della presente procedura, il controvalore del veicolo indicato, con versamento dilazionato sulle rate previste dal presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Salvo quanto sopra, il debitore non dispone, né è titolare, di ulteriori beni mobili registrati.

Altri beni e crediti.

Il sig. **Di Cintio Antonio**:

- è titolare di pensione INPS da lavoratore dipendente, il cui rateo mensile, è pari ad euro 2.000,00 circa, come risulta dagli allegati cedolini pensione (**doc. 25**) oggi gravato da cessione del quinto della pensione con rateo mensile di euro 363,00 oltre che, da atto di pignoramento presso terzi creditore procedura esecutiva mobiliare Tribunale di Avezzano RGE n. 517/2024, eseguito da AK Nordic AB (**doc. 26**), data prossima udienza fissata per il 13/06/2025 e da atto di pignoramento presso terzi procedura esecutiva mobiliare eseguito da KRUK Investimenti Srl, (**doc. 27**), la quale, ha depositato atto d'intervento nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi azionata da AK Nordic AB Tribunale di Avezzano RGE 517/2024. **I giudizi sono tuttora in corso, in ragione di ciò, si insta sin da ora, per il sig. Di Cintio Antonio, per la sospensione delle suddette procedure esecutive mobiliare presso terzi. Nell'ipotesi in cui venga accolta la richiesta di sospensione delle procedure su indicate, le somme ove accantonate sino all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti, dovranno essere riaccreditate al debitore il quale detratto quanto necessario al suo sostentamento l'eccedenza, sarà messe a disposizione della presente procedura e a favore di tutto il ceto creditorio. Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante, non ritenesse di dover riaccredito le somme al Sig. Di Cintio, di disporre l'acquisizione per il tramite del Gestore sul conto corrente della procedura, affinché le stesse, vengano distribuite secondo il principio della *par condicio creditorum*.**

ANALISI SITUAZIONE REDDITUALE DEL PROPONENTE

Reddito sig. Di Cintio Antonio

Mod. 730 2022 (anno di imposta 2021) (**doc. 28**): euro 31.132,00 (lordi);

Mod. 730 2023 (anno d'imposta 2022) (**doc. 29**): euro 31.907,00 (lordi);

Mod. 730 2024 (anno d'imposta 2023) (**doc. 30**): euro 33.900,00 (lordi);



REDDITO MEDIO MENSILE Netto DI CINTIO ANTONIO

Anno	2022	2023	2024
Reddito Complessivo	31.132,00	31.907,00	33.900,00
Imposta Netta	6.666,00	6.782,00	7.543,00
Addizionale Regionale	539,00	552,00	586,00
Addizionale Comunale	324,00	333,00	353,00
Reddito Annuo Netto	23.603,00	24.240,00	25.418,00
Reddito Mensile Netto Disponibile su 13 mensilità	1.815,61	1.864,00	1.955,23

RIEPILOGO ATTIVO PATRIMONIALE DEL PROPONENTE

ATTIVO	Euro
Proprietà di 1000/1000 Terreni ubicati nel Comune di Castellafiume (AQ), Distinti al NCEU al f.g 8 p.lla 271	771,75
veicolo marca Ford Wang tg. CC345ZA immatricolata in data 12/09/2002 <i>(salva diversa valutazione estimativa)</i> .	500,00
TOTALE PATRIMONIO	1.271,75

ANALISI SITUAZIONE DEBITORIA E GIURIDICA

Il proponente è titolare di posizioni debitorie di natura bancaria, finanziaria (visura Centrale Rischi Banca d'Italia e CRIF – **cfr. doc 18 e doc. 31**) nonché delle spese per la presente procedura con rango di prededuzione. I debiti dell'istante, salvo errori od omissioni, fanno riferimento alle seguenti voci:

CREDITORI PREDEDUCIBILI

Creditore	Causale	Importo
Associazione OCC dei Commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona.	Quota residua del compenso professionale detratto l'acconto già versato, pattuito con l'O.C.C. Commercialisti Associati, nella comunicazione compensi del 20/03/2025 (cfr. doc. 04) <i>(salva eventuale rideterminazione da parte della S.V. ed oltre al</i>	€ 1.539,14 <i>(comprensivo di oneri ed accessori di legge), oltre al compenso del nominando liquidatore, il tutto salva differente</i>



	<i>compenso del nominando liquidatore))</i>	<i>rideterminazione da parte dell'On.le Giudice Delegato</i>
TOTALE		€ 1.539,14 <i>(comprensivo di oneri ed accessori)</i>

CREDITORI PRIVILEGIATI IPOTECARI: nessuno

CREDITORI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI

Denominazione	Descrizione	(€)
Avv. Antonio Paoluzzi legale del debitore	Compenso professionale concordato e calcolato con i parametri minimi forensi <i>ex artt.</i> 1 - 11 D.M. 55/2014, come da scrittura privata di conferimento di incarico professionale del (doc. 32) , <i>ex art.</i> 2751 <i>bis</i> n. 2 c.c. comprensivo di oneri e accessori di legge	2.033,20
ADE-R	Tributi di varia natura come da comunicazione pervenuta al gestore (cfr. allegato 19 relazione e doc. 33)	3.718,36
Comune di Castellafiume	Tributi TARI come da precisazione pervenuta al gestore (cfr. allegato 20 relazione)	1.344,00
Totale creditori privilegiati non ipotecari		7.095,56

CREDITORI CHIROGRAFARI:

Creditore	Causale	Credito (€)
ADE-R	Tributi di varia natura come da comunicazione pervenuta al gestore (cfr. allegato 19 relazione)	3.291,34
AK Nordic AB	Atto di pignoramento presso terzi Tribunale di Avezzano RGE n. 517/2024 (cfr. doc. 26)	4.451,06
Kruk Investimenti Srl	Atto di pignoramento presso terzi Tribunale di Avezzano RGE n. 517/2024 (cfr. doc. 27)	11.704,45
Pitagora Spa	Cessione del quinto della pensione al	27.375,00



	mese di maggio 2025 come risulta dalla CRIF <i>(cfr. doc. 18)</i>	
Integrated System Credit Consulting Srl	Decreto ingiuntivo n. 481/2021 Tribunale di Avezzano (doc. 34)	10.482,60
Consorzio Acquedottistico Marsicano	Fornitura come da precisazione allegata <i>(cfr. doc. 08)</i>	4.370,85
ATER- L'Aquila Gestione patrimonio	come da comunicazione pervenuta al ge- store <i>(cfr. allegato 21 relazione)</i>	8.087,32
Fiducia Spa (cessionario Credit Factor Spa)	contratto di finanziamento n. 40045521 sottoscritto con SPV PROJECT 130 S.r.l. <i>(cfr. allegato 26 relazione)</i>	2.445,07
Totale		72.207,69

TOTALE COMPLESSIVO DELLE PASSIVITÀ: € 79.303,25, oltre ad € 1.539,14 comprensivi di oneri e accessori per crediti prededucibili;

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

Nucleo familiare dei proponenti.

Il nucleo familiare del proponente, come da certificazione dello stato di famiglia *(cfr. doc. 09)*, è costituito, oltre che dal medesimo, anche dai suoi due figli Di Cintio Alessandro nato a Roma il 08/03/1980 (C.F. DCNLSN80C08H501Y) disoccupato come da C2 Storico allegato *(cfr. doc. 11)* e precettore di pensione di invalidità con rateo mensile di euro 735,05 *(cfr. doc. 10)* e Di Cintio Paolo nato a Roma (RM) il 02/08/1992 (C.F. DCNPLA92M02H501K) anch'esso disoccupato come da C2 Storico allegato *(cfr. doc. 12)*. L'istante unitamente ai propri figli, vive in un appartamento di edilizia popolare con un canone di locazione di euro 96,26; l'immobile è sito in Castellafiume (AQ), alla Via San Rocco n. 59.

Spese per il sostentamento familiare

L'analisi dei flussi finanziari mensili in uscita necessari al proprio sostentamento ed al sostentamento del nucleo familiare, composto da tre persone, sono stimati in **€ 2.155,56** mensili come da tabella Ista allegata - e sono così distinte:

ISTAT	2023
-------	------



Indicatore	[SPESA_MEDIA] Spesa media mensile familiare (in euro correnti)
Numero di componenti della famiglia	3
Coicop 2018	
[ALL] Totale	2.641,36
[01] Prodotti alimentari e bevande analcoliche	659,73
[0111] Cereali e prodotti a base di cereali	97,72
[0112] Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati	147,81
[0113] Pesci e altri frutti di mare	61,32
[0114] Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	77,86
[0115] Oli e grassi	21,73
[0116] Frutta e frutta a guscio	48,02
[0117] Ortaggi, tuberi, platani, banane da cuocere e legumi	84,1
[0118] Zucchero, prodotti dolciari e dessert	26,63
[0119] Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	40,21
[0121] Succhi di frutta e verdura	5,06
[0122] Caffè e sucedanei del caffè	18,36
[0123] Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	2,72
[0124] Bevande al cacao	0,14
[0125] Acqua	18,9
[0126] Bibite	7,68
[0129] Altre bevande analcoliche	1,31
[0130] Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,15
[NON_FOOD] Non alimentare	1.981,63



[02] Bevande alcoliche e tabacchi	48,19
[03] Abbigliamento e calzature	138,48
[04] Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili	807,73
[05] Mobili, articoli e servizi per la casa	113,67
[06] Salute	108,51
[07] Trasporti	289,6
[08] Informazione e comunicazione	76,77
[09] Ricreazione, sport e cultura	71,32
[10] Istruzione	11,26
[11] Servizi di ristorazione e di alloggio	110,29
[12] Servizi assicurativi e finanziari	70,47
[13] Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	135,32

N.B. nel capitolo 4 delle spese relative all'abitazione, è stata detratta in via prudenziale la somma di euro 450,00, poiché, il debitore è titolare di contratto di locazione di edilizia popolare con un canone mensile di euro 96,26. Pertanto la spesa media mensile si attesta indicativamente in euro 2.155,00. Considerato che all'interno del nucleo familiare risultano essere precettori di reddito il Sig. Di Cintio Antonio e il Sig. Di Cintio Alessandro e che gli stessi partecipano alle spese familiari, il debitore, indica quale quota necessaria per il fabbisogno familiare euro 1.550,00, il residuo sino alla concorrenza di euro 2.155,00 è messo a disposizione con il rateo della pensione dal sig. Di Cintio Antonio. Pertanto, il debitore, pone a disposizione dei suoi creditori e della presente procedura la somma mensile di euro 450,00 circa eccedente il suo fabbisogno familiare indicato in euro 1.550,00.

Quale ulteriore parametro di raffronto, si consideri che l'art. 283 comma 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e seguenti, al fine di quantificare *"....un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159."* Orbene, l'allegato 1 del cit. DPCM prevede i seguenti moltiplicatori:



Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
di cui un figlio invalido	0,5

In applicazione dei predetti parametri al caso di specie, si ha che l'importo dell'assegno sociale, pari ad euro 538,69 per il 2025, moltiplicato per la metà ossia euro 269,34 e moltiplicato ancora per 2,54 (nucleo familiare di 3 componenti di cui uno invalido), dà la somma di euro 2.052,40, oltre ad euro 100,00 mensili circa, per la produzione del reddito per un totale di euro **2.152,40** che rappresenta l'importo necessario a mantenere un tenore di vita dignitoso. Si ritengono, pertanto, congrue le spese indicate dall'istante per il sostentamento del proprio nucleo familiare.

PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Preliminarmente all'illustrazione della proposta di composizione della crisi, pare opportuno riassumere, in termini economici, la situazione patrimoniale del ricorrente, nello specifico:

ATTIVO	Euro
Proprietà di 1000/1000 Terreni ubicati nel Comune di Castellafiume (AQ), Distinti al NCEU al f.g 8 p.lla 271	771,75
veicolo marca Ford Wang tg. CC345ZA immatricolata in data 12/09/2002 <i>(salva diversa valutazione estimativa)</i> .	500,00
TOTALE PATRIMONIO	1.271,75

PROPOSTA COMPOSIZIONE CRISI del Sig. Di Cintio Antonio	
n. 48 rate mensili di euro 450,00 al netto del fabbisogno familiare	21.600,00
TOTALE	21.600,00

Alla luce di quanto esposto, potrà essere destinata al ceto creditorio la somma liquida di **euro 21.600,00**, derivante da n. 48 rate mensili di **euro 450,00** imputabili al versamento del valore della proprietà di 1000/1000 dei terreni ubicati nel Comune di Castellafiume (AQ), nonché del valore del veicolo marca Ford Wang tg. CC345ZA, immatricolato nel 2002 di euro 500,00 oltre le spese di prededuzione. Pertanto, il piano proposto appare sicuramente migliorativo rispetto all'alternativa liquidatoria relativa alla Sig. Di Cintio che sarebbe pari ad euro 1.271,75.



SCHEMA DELLE PERCENTUALI PROPOSTE

Elenco creditori e classi omogenee di appartenenza

CREDITORI IN PREDEDUZIONE

Creditore	Importo (€)	Percentuale	Somma proposta (€)
Associazione OCC dei Commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona.	1.539,14	100%	1.539,14
TOTALE PREDEDUZIONE	1.539,14	100%	1.539,14

CREDITORI PRIVILEGIATI IPOTECARI: Nessuno

CREDITORI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI

Creditore	Importo	Percentuale	Somma proposta
Avv. Antonio Paoluzzi legale del debitore	2.033,20	100%	2.033,20
ADE-R	3.718,36	100%	3.718,36
Comune di Castellafiume	1.344,00	100%	1.344,00
Totale	7.095,56		7.095,56

CREDITI CHIROGRAFARI

Creditore	Importo	Percentuale	Somma proposta
ADE-R	3.291,34	17,95%	590,97
AK Nordic AB	4.451,06	17,95%	799,21
Kruk Investimenti Srl	11.704,45	17,95%	2.101,60
Pitagora Spa	27.375,00	17,95%	4.915,33
Integrated System Credit Consulting Srl	10.482,60	17,95%	1.882,21
Consorzio Acquedottistico Marsicano	4.370,83	17,95%	784,80
ATER L'Aquila	8.087,32	17,95%	1.452,12
Fiducia Spa (Cessionario Credit Factor Spa)	2.445,07	17,95%	439,02
Totale	72.207,67		12.965,30

Previsione di cronoprogramma dei versamenti

Anno	Natura delle somme	Periodo	Totale incassato dalla procedura	Successione dei pagamenti in favore dei creditori
------	--------------------	---------	----------------------------------	---



I anno	Versamenti mensili	Rate nn. 12 da € 450,00 c.da una	€ 5.400,00	• € di cui € 1.539,14 a saldo dei creditori in prededuzione e € 3.860,86 in acconto ai creditori privilegiati.
II anno	Versamenti mensili	Rate nn. 12 da € 450,00 c.da una	€ 5.400,00	• € 3.234,70 a saldo dei creditori privilegiati e € 2.115,30 in acconto ai creditori chirografari.
III anno	Versamenti mensili	Rate nn. 12 da € 450,00 c.da una	€ 5.400,00	• € 5.400,00 in acconto ai creditori chirografari
IV anno	Versamenti mensili	Rate nn. 12 da € 450,00 c.da una	€ 5.400,00	• € 5.400,00 a saldo dei creditori chirografari

CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Pertanto, alla luce della tabella di cui sopra, pare opportuno precisare che, nel caso di specie e nell'ipotesi di liquidazione dei terreni di proprietà del sig. Di Cintio Antonio, nessuno creditore troverebbe soddisfazione del proprio credito, infatti, stante il valore irrisorio degli stessi pari ad **euro 771,75**, il ricavato non coprirebbe neanche i compensi dell'OCC con grado di prededuzione. Nella tabella che segue viene riportata la convenienza della presente proposta rispetto alla procedura di liquidazione controllata, promossa dal debitore o da alcuno dei creditori.

Attivo + spese	Liquidazione controllata	Piano di ristrutturazione debiti consumatore
Terreni Comune di Castellafiume (AQ)	578,81 (offerta minima prezzo base prima asta)	771,75 (dilazionati sulla rata mensile del debitore)
veicolo marca Ford Wang tg. CC345ZA anno imm. 2002	00,00	500,00 (dilazionati sulla rata mensile del debitore)
Eccedenza stipendiale fabbisogno familiare di euro 450,00 (3 anni 36 mensilità)	16.200,00	21.600,00 (4 anni 48 mensilità)
n. 3 tredicesime al 31/12 dell'anno di riferimento	5.805,00	0,00
Prededuzione OCC + compenso liquidatore	-2.200,00 (calcolata sul 10% dell'attivo distribuito)	1.539,14 (versata dal debitore)
Spese legali avvocato creditore (liquidazione controllata richiesta dal creditore)	-1.000,00	0,00
Spese di pubblicità bando di vendita terreni	-1.000,00	0,00



Oneri trascrizione della procedura su beni immobili	-269,00	0,00
Oneri trascrizione della procedura su beni mobili	-100,00	0,00
Compenso CTU per la stima dei terreni	-1.000,00	0,00
Oneri decreto di trasferimento e registrazione atto	-200,00	
Totale da distribuire ai creditori	16.814,81	21.600,00

Da quanto sopra, risulta chiaro quindi che, il piano presentato è di certo più conveniente rispetto all'unica procedura alternativa prevista dal codice della crisi, ossia l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

La presente proposta prevede invece che:

- L'O.C.C., in qualità di creditore in prededuzione, verrebbe soddisfatto nella misura del 100%;
- i creditori privilegiati non ipotecari, verrebbero soddisfatti nella misura del 100% del debito;
- i creditori chirografari, che non troverebbero alcuna soddisfazione nell'ipotesi di liquidazione controllata sui beni del debitore, percepirebbero invece somme pari al 17,95 % dei rispettivi crediti;

PERTANTO

il piano appare sicuramente migliorativo rispetto all'alternativa liquidatoria sia in una eventuale esecuzione immobiliare, sia in una eventuale liquidazione controllata, in considerazione del *quantum* complessivamente versato in un arco temporale ragionevole e dai versamenti mensili costanti.

Richiesta di sospensione o dichiarazione di inefficacia del contratto di cessione del quinto della pensione stipulato dal debitore Di Cintio Antonio con Pitagora Spa;

Da chiarire inoltre che il contratto di cessione del quinto e costituisce *“un prestito personale, non finalizzato, che si attua mediante cessione di quote fino ad un quinto dello stipendio netto mensile, fatto salvo il trattamento minimo, per un periodo massimo di 120 mesi. Il rimborso del prestito ha luogo mediante trattenute mensili di importo costante da parte datore di lavoro, che provvede poi a versarle al Finanziatore. La cessione viene contratta pro solvendo e pertanto il Consumatore non è liberato dal suo debito nei confronti dei Finanziatore se il datore di lavoro non versa le rate di rimborso”*. Ne consegue che il cedente conserva la disponibilità sulla somma ceduta fintanto che non venga definitivamente liberato dai suoi obblighi nei confronti del finanziatore; sino a quel momento, egli potrà inserire il debito quale posta passiva all'interno del piano. Parimenti, l'art. 42 DPR 180/1950 si applica solo una volta perfezionato l'accordo con il cessionario e determinatosi il passaggio della proprietà del credito e dei rischi ad essa connessi: ciò che nel caso di specie, per la clausola pro solvendo, non si è ve-



rificato. Peraltro, secondo il Tribunale di Siracusa, decreto del 17 giugno 2016 *“l'art. 7 della legge n. 3/2012 stabilisce che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca, possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.”*. E la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Va tenuto presente che l'istituto della cessione del quinto dello stipendio realizza un trasferimento del credito futuro che esplica efficacia meramente obbligatoria (**Cass. 17/1/2012, n. 551; Tribunale di Livorno, 21/09/2016 e 15/02/2017**), fino a quando il credito non diviene esigibile: la cessione, dunque, costituisce una semplice garanzia della restituzione del prestito, tal che se la procedura di sovraindebitamento ha l'effetto di sospendere quelle esecutive e, in caso di omologa, di estinguerle, a maggior ragione il medesimo effetto sospensivo deve altresì aversi nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti. Del resto, l'esclusione della cessione del quinto dello stipendio dalla procedura di sovraindebitamento sarebbe incoerente rispetto ai principi di concorsualità del procedimento e di parità di trattamento che esso esprime, come puntualmente rilevato dal **Tribunale di Grosseto (9/5/2017)**. In effetti, gli elementi caratteristici della concorsualità sono l'universalità e la segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori, nel rispetto della *par condicio creditorum*, principi che richiedono che tutti i creditori anteriori siano trattati secondo il disposto dell'art. 2741 codice civile. Si aggiunga che gli artt. 553 c.p.c. e 2928 c.c. chiariscono come il diritto dell'assegnatario di un credito (posizione identica al cessionario) si estingue solo con il pagamento, in quanto l'assegnazione, così come la cessione, dà luogo solo ad un trasferimento pro solvendo. Risulta confermato, dunque, che il debitore rimane tale anche successivamente alla cessione o alla assegnazione del credito e che la cessione del credito futuro produce effetti meramente obbligatori e non immediatamente traslativi sul suo patrimonio. Pertanto, ove il debitore decida di regolare la propria situazione di sovraindebitamento facendo ricorso alla legislazione speciale di cui al CCII, è giocoforza che l'intero suo patrimonio venga destinato a vantaggio di obbligazioni non più individuali, ma della massa. Può affermarsi che la legge stessa consente di non tenere conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza, tra debitore e creditore, atteso che, se fossero vincolanti, potrebbero impedire l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri; peraltro il legislatore non rinvia all'art 545 c.p.c., sicché il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento non è rappresentato né dalla quota di un quinto dell'emolumento né, tanto meno, dalla misura della pensione sociale, ma viene determinato di volta in volta dal giudice sulla base della documentazione prodotta ex artt. 12-*bis*, commi 2 e 9, della Legge n. 3/2012, con la conseguenza che il criterio del quinto va rideterminato nel contesto della procedura. Da ultimo, il Tribunale di Teramo nella



persona del **Giudice Dott. Giovanni Cirillo**, con decreto di omologazione del piano del consumatore emesso in data 01/12/2020 (**V.G. 146/2018 Tribunale di Teramo**), ha stabilito, in merito alla richiesta del debitore di sospendere e/o dichiarare inefficaci i rapporti contrattuali di cessione del quinto stipendio, che *“deve essere disposta la revoca degli addebiti sulla busta paga relativi alla cessione del quinto dello stipendio e così revocata anche la connessa delegazione di pagamento in favore di dell’Ente. Ed invero, con riferimento alla cessione del quinto dello stipendio ed alla pretesa sua irrevocabilità ai fini e per gli effetti del piano del consumatore, va ribadito che il contratto di cessione del quinto costituisce “un prestito personale, non finalizzato, che si attua mediante cessione di quote fino ad un quinto dello stipendio netto mensile, fatto salvo il trattamento minimo, per un periodo massimo di 120 mesi. Il rimborso del prestito ha luogo mediante trattenute mensili di importo costante da parte dell’Ente previdenziale, che provvede poi a versarle al Finanziatore. La cessione viene contratta pro solvendo e pertanto il Consumatore non è liberato dal suo debito nei confronti dei Finanziatori se l’Ente previdenziale non versa le rate di rimborso”. Ne consegue che il cedente conserva la disponibilità sulla somma ceduta fintanto che non venga definitivamente liberato dai suoi obblighi nei confronti del finanziatore; sino a quel momento, egli potrà inserire il debito quale posta passiva all’interno del piano. Parimenti, l’art. 42 DPR 180/1950 si applica solo una volta perfezionato l’accordo con il cessionario e determinatosi il passaggio della proprietà del credito e dei rischi ad essa connessi: ciò che nel caso di specie, per la clausola pro solvendo, non si è verificato.”*. Infine, ma non da ultimo, la sospensione o la dichiarazione di inefficacia dei contratti di cessione del quinto è stata ribadita, nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, dalla **Corte Costituzionale con la sentenza n. 65/2022, del 26/01/2022, pubblicata in G. U. 16/03/2022.**

Per i motivi su esposti, si richiede sin da ora, di disporre la revoca con effetto dalla comunicazione ad opera dell’O.C.C. dell’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore all’Istituto INPS tenuto alla corresponsione della pensione, degli addebiti sulla busta paga relativi alla cessione del quinto della pensione.

ATTENDIBILITA' DELLA PRESENTE PROPOSTA

L’attendibilità dei dati del ricorrente verrà confermata nella relazione redatta dall’O.C.C. in persona del gestore della crisi, la **Dott. Vincenzo Silvestri**, che alla presente si allega (*cf. relazione depositata*), con riserva di produrre, nell’interesse della massa dei creditori, eventuali modifiche e/o integrazioni giudicate necessarie dagli organi della procedura.

CONCLUSIONI

In base a quanto in precedenza descritto, il Sig. Di Cintio Antonio, soggetto in stato di sovraindebitamento, deposita la presente proposta di Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, ai sensi dell’art. 67, CCII e

CHIEDE

che Ill.mo Giudice Delegato, valutata l’ammissibilità della proposta e del piano, voglia:

- disporre quanto previsto dai commi da 1 a 3 dell’art. 70 CCII;



- disporre ex art. 70, co. 4, CCII *“il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati”*;
- disporre che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;
- verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare il piano con sentenza, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC, e dichiarando chiusa la procedura.
 - **Sospendere le procedure esecutive mobiliari pignoramento presso terzi pendente dinanzi al Tribunale di Avezzano RGE 517/2024 creditori procedenti AK Nordic AB e KRUK Investimenti Srl.**
 - **Dichiarare inefficace il contratto di cessione del quinto della pensione stipulato con Pitagora Spa.**
- Allega la seguente documentazione:

Indice della documentazione allegata

- 1) Procura alle liti Di Cintio Antonio;
- 2) Istanza di nomina Gestore Di Cintio Antonio;
- 3) Bonifico OCC Commercialisti Di Cintio Antonio;
- 4) Comunicazione compensi e integrazione;
- 5) Verbale di primo incontro Di Cintio;
- 6) Visura persona completa negativa;
- 7) Visura protesti negativa;
- 8) Sollecito di Pagamento CAM;
- 9) Certificato di residenza stato di famiglia e stato civile;
- 10) Pensione Di Cintio Alessandro;
- 11) C2 Storico Di Cintio Alessandro;
- 12) C2 Storico Di Cintio Paolo;
- 13) Pagamento tasse università settembre 2024;
- 14) Certificato medico ASL Teramo patologie cardiache;
- 15) Ricovero clinica Montecatone;
- 16) Casellario Giudiziale e carichi pendenti;
- 17) Autorizzazione del Giudice tutelare;
- 18) Visura CRIF Di Cintio Antonio;
- 19) Risultanze Catastali Fabbricati Di Cintio Antonio;



- 19 *bis*) Visura nominativa Ipotecaria storica Di Cintio Antonio;
- 20) Risultanze Catastali Terreni Di Cintio Antonio;
- 21) Estratto conto Banca del Fucino 2019;
- 22) Estratto conto Banca del Fucino 2020-2024;
- 23) Visura PRA nominativa attuale;
- 24) Visura PRA nominativa Storica;
- 25) Cedolini pensione fino a maggio 2025;
- 26) P.p.t. Ak Nordic Di Cintio Antonio;
- 27) P.p.t. Kruk Di Cintio;
- 28) Mod. 730-2022;
- 29) Mod. 730-2023;
- 30) Mod. 730-2024;
- 31) Visura CR Di Cintio Antonio;
- 32) Conferimento incarico professionale Di Cintio;
- 33) ADER Situazione debitoria complessiva;
- 34) Decreto Ingiuntivo ISCC;
- 35) Elenco nominativo creditori *ex art. 39 comma 1 CCII*;
- 36) Relazione situazione economica patrimoniale finanziaria *ex art. 39 comma 1 CCII*;
- 37) Relazione riepilogativa degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione *ex art. 39 co. 2 CCII*;
- 38) Situazione del nucleo familiare ed elenco delle spese per il sostentamento della famiglia;

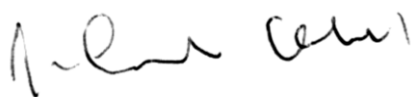
Ai sensi e per gli effetti di cui al T.U. sulle Spese di Giustizia, il sottoscritto dichiara che il presente procedimento, di valore indeterminabile, è soggetto a contributo unificato in misura fissa, pari ad €. 98,00, oltre ad €. 27,00 per spese di giustizia.

Con osservanza.

Teramo-Avezzano, 22 ottobre 2025

Il debitore:

(Di Cintio Antonio)



Il difensore (Advisor):

(Avv. Antonio Paoluzzi)



TRIBUNALE DI AVEZZANO

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE INTEGRATIVA DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore della crisi: Dott. Vincenzo SILVESTRI

Debitore: Antonio DI CINTIO

assistito da: *Avv. Antonio PAOLUZZI*



1.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Dott. Vincenzo SILVESTRI, nato a Scurcola Marsicana (AQ) il 10/03/1957, C.F.: SLVVCN57C10I553C, domiciliato presso il proprio Studio in Avezzano (AQ) Via Oslavia, n. 5, Pec: studio.silvestri@pec.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avezzano e della Marsica al n.28/A

premessi che

- il sig. Antonio DI CINTIO nato a Castellafiume (AQ) il 08/09/1947 ed ivi residente in Via San Rocco, n. 59, codice fiscale DCNNTN47P08C126W (da ora anche semplicemente “debitore”), ha depositato in data 06/12/2024 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 s.s., CCII alla quale è stato assegnato il n. 863/2024 nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014;
- con provvedimento in data 18/03/2025, allegato alla presente, veniva nominato dal Referente dell'O.C.C. di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona il Dott. Vincenzo Silvestri, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (Allegato n.1);
- in data 19/03/2025 il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti allegata (Allegato n.2);

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona, è stato iscritto al numero progressivo 39, nella sezione “A” del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 05/05/2016;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: i) da un rapporto di lavoro, ii) da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, iii) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;



- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi,

espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

1.2 Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da elenco allegato);
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

1.3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) *Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione*

Dall'analisi della documentazione acquisita e sulla base delle dichiarazioni rese dal debitore nell'incontro del 15/04/2025 il Sig. Antonio DI CINTIO risulta obbligato nei confronti dei seguenti creditori:

- Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione Regionale Abruzzo;



- Comune di Castellafiume (Aq);
- ATER L'Aquila;
- Pitagora S.r.l.;
- AK Nordic AB;
- Kruk Investimenti S.r.l.;
- I.S.C.C. FINTECH INTEGRATED SYSTEM CREDIT CONSULTING;
- Fiducia S.p.A.;
- C.A.M. la cui utenza è rimasta intestata al padre del sig. Di Cintio Antonio, sig. Di Cintio Carmine deceduto il 13.12.2011, originario intestatario dell'assegnazione della casa popolare ove attualmente la famiglia vive. Sussiste la necessità di risanare anche questo debito in quanto, a causa della sua insistenza, il C.A.M. s.p.a. non consente la voltura e, periodicamente, minaccia il distacco della fornitura.

b) Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Il sig. Di Cintio Antonio non possiede in proprietà e non ha diritti reali su beni immobili registrati come da visure catastali attuali Fabbricati e ipocatastale storica allegate (Allegato n.3).

Egli risulta proprietario:

- di un bene immobile registrato al Catasto terreni censito nel Comune di Castellafiume (AQ) al Foglio n. 8 Particella 271 classe 02 superficie 410 mq con una Rendita Domenicale di € 0,85 e una Rendita Agraria di € 0,74 (Allegato n.4);
- titolare di un conto corrente n. 00234136 presso Banca Del Fucino con un saldo al 03/09/2024 pari ad euro 6,97, dove le viene accreditata la sola pensione, (Allegato n. 5);
- non risulta essere proprietario di beni mobili di pregio, ad eccezione di quelli di modico valore rientranti fra quelli espressamente indicati dagli artt. 514 e segg. c.p.c.;
- non essere titolare di altri rapporti bancari o postali, né di ulteriori giacenze attive;
- proprietario di un veicolo Ford Wang tg. CC345ZA immatricolata in data 12/09/2002 come risulta da visura nominativa attuale e storica del PRA (Allegato n. 6) acquistata di seconda mano in data 06/02/2023 per un importo pari ad euro 2.000,00.

c) Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni

Il Proponente non ha posto in essere atti di straordinaria amministrazione del patrimonio, da intendersi gli atti, commissivi od omissivi, suscettibili di alterare e/o modificare la struttura e la consistenza del patrimonio ovvero di generare un rischio di alterazione dell'integrità dello stesso. Per "amministrazione" si intende l'attività di buon governo del patrimonio, diretta alla conservazione dell'integrità e dell'efficienza produttiva dei beni che lo compongono, avuto riguardo alla loro consistenza economica complessiva.



d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

Le dichiarazioni presentate dal debitore risultano così sintetizzate:

- Mod. 730 2022 (anno di imposta 2021) (Allegato n.7): euro 31.132,00 (lordi);
- Mod. 730 2023 (anno di imposta 2022) (Allegato n.8): euro 31.907,00 (lordi);
- Mod. 730 2024 (anno di imposta 2023) (Allegato n.9): euro 33.900,00 (lordi);

e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia

Il debitore risulta titolare di pensione I.N.P.S. per un importo mensile di circa Euro 2.000,00 (Allegato n. 10). Fra i componenti del nucleo familiare, il figlio Di Cintio Alessandro risulta percettore di pensione di invalidità di cui si dirà in seguito.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

- Carta d'identità e tessera sanitaria del Sig. Antonio Di Cintio;
- Certificato di stato di famiglia rilasciato dal Ministro dell'Interno rilasciato in data 11/11/2024;
- Estratto del Cassetto previdenziale INPS del Sig. Antonio Di Cintio;
- Atto di precetto AK Nordic AB del 21/06/2024;
- Decreto ingiuntivo del Tribunale di Avezzano del 07/10/2021 a seguito del ricorso della ISCC SRL;
- Sollecito di pagamento del C.A.M. S.p.A. del 10/04/2025;
- Dichiarazione dei redditi Modello 730 2022 periodo d'imposta 2021;
- Dichiarazione dei redditi Modello 730 2023 periodo d'imposta 2022;
- Dichiarazione dei redditi Modello 730 2024 periodo d'imposta 2023;
- Visura Pra autovettura targata CC345ZA intestata al sig. Di Cintio Antonio;
- Visure ipocatastali del sig. Di Cintio Antonio alla data del 29/10/2024;
- estratti conto del rapporto di conto corrente n acceso a nome del sig. Antonio Di Cintio;
- risultanze Centrale Rischi del Sig. Di Cintio Antonio alla data del 17/10/2024;
- risultanze CRIF del sig. Di Cintio Antonio alla data del 24/10/2024.

1.4. Attività preliminari del gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII. ed a svolgere le attività istruttorie, anche mediante accesso a banche dati, tendenti a definire con precisione la situazione debitoria.

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto un incontro con il debitore, in data 15/04/2025 (Allegato n.11), che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria e sulle sue cause, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.



1.5. Situazione familiare del debitore

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (Allegato n. 12), risulta composto da:

il proponente: Di Cintio Antonio, C.F. DCNNTN47P08C126W, nato a Castellafiume il 08/09/1947 ed ivi residente in Via San Rocco n. 59, CAP 67050, Stato civile vedovo, Pensionato,

e

i suoi due figli:

- Di Cintio Alessandro, C.F. DCNLSN80C08H501Y, nato a Roma il 08/03/1980 e residente in Castellafiume (AQ) Via San Rocco n. 59, CAP 67050, Stato civile celibe e disoccupato come da C2 Storico allegato (Allegato n. 13) e percettore di pensione di invalidità con rateo mensile di euro 735,05 (Allegato n. 14);

- Di Cintio Paolo, C.F. DCNPLA92M02H501K, nato a Roma (RM) il 02/08/1992 e residente in Castellafiume (AQ) Via San Rocco n. 59, CAP 67050, Stato civile celibe e anch'esso disoccupato come da C2 Storico allegato (Allegato n. 15), attualmente studente universitario (Allegato n. 16).

L'istante unitamente ai propri figli, vive in un appartamento di edilizia popolare con un canone di locazione mensile per l'anno 2025 di euro 96,26.

1.6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

Le ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento sono sostanzialmente riconducibili a quanto il debitore ha dichiarato nell'incontro del 15/04/2025.

In particolare alla domanda: *“quali sono state le cause storiche che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento?”* il proponente, attualmente vedovo della Sig.ra Andreozzi Rossana, dichiarava:

“Mia moglie da tempo soffriva di gravi patologie psicologiche e psichiatriche tanto che si sono resi necessari vari ricoveri anche al vecchio ospedale di Collemaggio. Mia moglie soffriva anche di gravi patologie cardiache (all'età di 28 anni le è stato impiantato un pacemaker) che l'hanno condotta al decesso all'età di 42 anni. Ciò ha reso necessario numerosi spostamenti e gravi costi per cui ho iniziato ad accedere ad alcuni prestiti. Dal matrimonio sono nati due figli, attualmente non economicamente autosufficienti. Il più grande, Alessandro, seppure inizialmente intraprendeva una promettente carriera militare nell'arma dei carabinieri, nell'anno 2000 veniva riformato per gravi patologie di natura psicologica/psichiatrica. Mio figlio Paolo ad oggi è iscritto presso la facoltà di Architettura all'Università D'Annunzio di Pescara ed è in procinto di discutere la tesi di laurea. Sono stato un sottoufficiale dei Carabinieri in stazione a Roma. Ho vissuto con la mia famiglia a Riano Flaminio in affitto fino al 1985. Sono andato in pensione nel 1987 e siamo andati a vivere a Castellafiume nella casa popolare affidata a mio padre Di Cintio Carmine (deceduto il 13.12.2011) al quale ancora oggi risulta intestata



l'utenza del CAM". Nel 2004 sono stato operato per un aneurisma aortico. Nel 2017 ho subito un altro intervento al cuore. Nel 2021 sono stato colpito da Ipossia e anossia per cui sono stato ricoverato per circa sei mesi di cui quattro in una clinica privata ad Imola a pagamento per cui ho speso circa euro 20.000,00. A causa di tutte queste vicende, al fine di far fronte alle spese per il mantenimento dei miei figli e delle spese necessarie per le cure mediche (non sempre fornite dal sistema sanitario nazionale, soprattutto l'assistenza psicologia e psichiatrica) ho fatto ricorso al credito che purtroppo ad oggi non riesco più a sostenere.".

Da quanto sopra riportato, si può oggettivamente ritenere che le cause dell'eccessivo indebitamento sono ascrivibili alle patologie della Sig.ra Andreozzi prima e, successivamente, a quelle del proponente e del figlio Alessandro. Quanto detto configura sicuramente la presenza di cause esterne che hanno fortemente influito sulla nascita di una situazione di eccessivo indebitamento familiare cresciuto al punto di mettere l'istante nella condizione di non poter più onorare gli impegni assunti in termini di finanziamenti ottenuti nel corso del tempo.

Dall'analisi delle cause del sovraindebitamento, può affermarsi, quindi, che lo stesso non sia stato determinato da colpa grave, malafede e frode in quanto l'assunzione di obbligazioni finanziarie, anche consistenti, è ampiamente giustificata da quanto esposto in precedenza.

1.7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Sotto tale profilo il sottoscritto gestore ha tenuto conto della spesa media mensile sostenuta dalla famiglia del debitore, costituita da tre componenti, di cui uno invalido, prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento, quantificate in euro 1.550,00.

In conseguenza di ciò il debitore ha cercato di fronteggiare il sostentamento dei primari bisogni familiari unitamente al pagamento del prestito contratto con la Pegaso nel 2018. Tuttavia, la situazione familiare ha costretto il debitore a contrarre debiti con società finanziarie, dapprima per fronteggiare le spese straordinarie quali le spese sanitarie private. Nel giro di pochi anni si sono poi susseguiti una serie di contratti di finanziamento contratti con l'intento di ripianare il pregresso e rendere disponibile nuova liquidità per la famiglia. Questa situazione ha determinato una situazione di insolvenza che ha portato a oggi in uno "stato di sovraindebitamento".



1.8. Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Si precisa inoltre che in data 19/08/2021 il Sig. Di Cintio ha sottoscritto un contratto di finanziamento n. con la società Pitagora S.p.A. per l'importo complessivo di euro 43.800,00, di cui euro 27.571,76 per capitale ed euro 16.228,24 per interessi, prevedendo il rimborso dello stesso in rate mensili dell'importo di euro 365,00 cadauna mediante cessione del quinto della pensione. A tal riguardo, si fa presente che il debitore si attiverà per richiedere al Giudice designato l'autorizzazione alla sospensione della cessione del quinto della pensione in favore della Pitagora S.p.A.

Le posizioni debitorie complessive del sig. Di Cintio Antonio vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra “spese in prededuzione”, “debiti ipotecari”, “debiti privilegiati” e “debiti chirografari”.

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie del Sig. Di Cintio Antonio:

1. O.C.C. di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona, con sede legale in Pescara Via Rieti n. 45, importo complessivo euro 1.592,08 a titolo di compenso e spese, composto da euro per compenso, euro 350,26 per IVA, come da liquidazione del compenso effettuata in data 20/03/2025, in conformità al d.m. n. 202/2014. In considerazione degli acconti già versati dal debitore all'O.C.C. pari ad euro 244,00 ed euro 159,20, l'importo del residuo credito in prededuzione risulta essere pari a euro 1.539,14. CREDITO IN PREDEDUZIONE (Allegato n. 17);
2. Advisor Avv. Antonio PAOLUZZI, con studio in Teramo (TE) alla Via della Banca n. 14, richiedente le somme complessive di euro 2.033,20 a titolo di compenso cordato e calcolato con i parametri minimi forensi ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, ex art. 2751 bis n. 2 c.c. comprensivo di oneri e accessori di legge con grado di prelazione privilegiato non ipotecario, in conformità alla lettera di incarico professionale sottoscritto con il debitore. CREDITO PRIVILEGIATO ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. (Allegato n.18).
3. Agenzia delle Entrate-Riscossione, Direzione regionale Abruzzo con sede in L'Aquila (AQ) alla Via Strinella n. 2/D, richiedente la somma complessiva di euro 7.009,70 a titolo di tributi vari e accessori di legge, di cui euro 3.718,36 in privilegio ed euro 3.291,34 con grado chirografo (Allegato n. 19).
4. Comune di Castellafiume, con sede in Castellafiume (AQ) alla Via Napoli n. 1, richiedente la somma complessiva di euro 1.344,00 a titolo di tributo TARI, con grado di prelazione privilegiato (Allegato n.20).



5. ATER L'Aquila, Gestione Patrimonio, con sede in L'Aquila (AQ) alla Via Antica Arischia n. 46/E, richiedente la somma complessiva di euro 8.087,32, con grado di prelazione chirografario (Allegato n. 21).
6. Integrated System Credit Consulting s.r.l., sede legale in Torino (TO) alla Via Aldo Barbaro n. 15, richiedente la somma complessiva di euro 10.482,60 per capitale ed interessi con grado chirografario a seguito del decreto ingiuntivo n. 481/2021 del Giudice di Pace di Avezzano. Si tratta di un finanziamento stipulato in data 28.03.2007 con la SILF S.p.A. società del gruppo Banca Lombardia e Piemonte per un importo di euro 10.659,00 da restituire in 48 rate mensili di euro 278,50, credito poi ceduto alla ISCC S.r.l. in data 11.05.2021 (Allegato n. 22).
7. AK Nordic AB, sede legale Milano (MI) alla Via Tazzoli n. 6, richiedente le somme complessive di euro 5.624,42, derivante da due linee di credito, originariamente sottoscritte con la Compass Banca S.p.A., scadute (residuo del contratto n. 20193058 con un saldo negativo di euro 2.175,34 (rif. Ak 4414612 – Prestito BancoPosta del 10.01.2019 – importo originario euro 3.000,00, importo da restituire 3.487,26 in 36 rate da euro 96,66) e residuo del contratto n. 19552959 con un saldo negativo di euro 2.275,72 (rif. ak 4414613 – Prestito BancoPosta del 22.08.2018 – importo originario euro 4.000,00, importo da restituire 4.649,68 in 36 rate da euro 128,88)) con grado chirografario, ottenendo in data 07.04.2017 dal Giudice di Pace di Avezzano decreto ingiuntivo n. 530/22 (Allegato n. 23).
8. Kruk Investimenti S.r.l., mandante di Kruk Italia S.r.l., con sede in Milano (MI) alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, richiedente la somma complessiva di euro 9.968,87 a titolo di capitale derivante dalla cessione per cartolarizzazione da Deutsche Bank S.p.A. in data 15.01.2024, ed euro 1.735,58 a titolo di spese legali maturate per atto di precetto del 12.11.2024 a seguito del decreto ingiuntivo n. 428/2024 del 28.06.2024 dal Giudice di Pace di Avezzano. Prestito Personale ottenuto dalla BANCA DEL FUCINO Importo originario euro 14.250 stipulato in data 06.08.2020, importo da restituire euro 17.778 in 60 rate da euro 293,05 (Allegato n.24).
9. Pitagora S.p.A. - Gruppo Cassa di Risparmio di Asti - Direzione e coordinamento Banca di Asti S.p.A., sede legale in Torino (TO) alla Via dell'Arsenale n.19, richiedente la somma complessiva di euro 27.375,00 con grado privilegiato ex art. 2751-bis cod. civ. Si tratta di un finanziamento contro cessione del quinto della pensione n. 413842 stipulato in data 03.08.2021 di euro 43.800,00 da restituire in n. 120 rate mensili da euro 365,00 - credito ceduto per cartolarizzazione ad Aida SPV s.r.l., che ha poi conferito a Pitagora S.p.A. le attività di gestione e il mandato all'incasso del credito ceduto (Allegato n.25).
10. Fiducia S.p.A., con sede in Treviso (TV) alla Via Avogari n. 27, int. 4, richiede la somma complessiva di euro 2.445,07, derivante dal contratto di cessione del credito del 23/12/2024 da CREDIT FACTOR S.p.A., con sede legale in Roma, il cui credito è relativo alle rate insolute del contratto di finanziamento n. 40045521 sottoscritto con SPV PROJECT 130 S.r.l. (Allegato n. 26).
11. Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A., con sede in Avezzano (AQ) alla Via Caruscino n. 1, richiedente la somma complessiva di euro 4.370,85, con grado di prelazione CHIROGRAFO (Allegato n. 27).

Elenco Creditori

Creditore	Indirizzo creditore	Importo Debito	Titolo di prelazione
-----------	---------------------	----------------	----------------------



1)	O.C.C. di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona;	Pescara (PE) - Via Rieti, 45	1.539,14	Prededuzione
2)	Avv. PAOLUZZI	Teramo (TE) - Via della Banca, 14	2.033,20	Privilegio
3)	Pitagora S.p.A.	Torino (TO) - Via dell'Arsenale, 19	27.375,00	Privilegio
4)	Comune di Castellafiume	Castellafiume (AQ) - Via Napoli, 1	1.344,00	Privilegio
5)	Agenzia delle Entrate e Riscossione – Direzione Regionale Abruzzo	L'Aquila (AQ) - Via Strinella, 2/D	3.718,36	Privilegio
6)	Agenzia delle Entrate e Riscossione – Direzione Regionale Abruzzo	L'Aquila (AQ) - Via Strinella, 2/D	3.291,34	Chirografo
7)	ATER di L'Aquila	L'Aquila (AQ) - Via Antica Arischia, 46/E	8.087,32	Chirografo
8)	ISCC S.r.l.	Torino (TO) - Via Aldo Barbero, 15	10.482,60	Chirografo
9)	AK Nordic AB	Milano (MI) - Via Tazzoli, 6	4.451,06	Chirografo
10)	Kruk Investimenti S.r.l.	Milano (MI) - Piazza della Trivulziana, 4/A	11.704,45	Chirografo
11)	Fiducia S.p.A.	Treviso (TV) - Via Avogari, 27 int. 4	2.445,07	Chirografo
11)	Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A	Avezzano (AQ) - Via Caruscino, 1	4.370,85	Chirografo
TOTALE			78.397,32	

Si riportano, inoltre, delle informazioni di dettaglio relative alle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito ed altri soggetti finanziatori, con specifica indicazione in ordine all'epoca della stipula e natura dell'operazione di finanziamento, importo del debito iniziale e del debito residuo nonché rata pattuita per il rimborso.

1. Creditore I.S.C.C. S.r.l. – Decreto ingiuntivo per contratto di finanziamento stipulato con la società SILF S.p.A. in data 28/03/2007 per un importo originario di euro 10.659,00, veniva previsto un rimborso mediante n. 48 rate mensili dell'importo di euro 278,5. Con nota del 11/07/2018 veniva sollecitato il pagamento a mezzo della società FIRE S.p.A., a cui Lantana SPV s.r.l, cessionaria del credito originariamente vantati da Banca 24-7 S.p.A., aveva affidato la gestione per il recupero crediti e veniva richiesto l'importo complessivo di euro 10.462,60, di cui euro 8.522,05 a titolo di capitale ed euro 1.960,55 per interessi. In data 11/05/2021 è stato notificato al Sig. DI CINTIO la cessione del credito da Lantana SPV s.r.l. alla ISCC s.r.l.. In data 14/07/2021 viene emesso relativo decreto ingiuntivo. L'importo del debito residuo è pari ad euro 10.482,60, come da decreto ingiuntivo del 07/10/2021.

2. Creditore PITAGORA S.p.A. – il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 03/08/2021 con la società di finanziamento Pitagora S.p.A. per un importo originario di euro 27.571,76, veniva previsto un rimborso mediante n. 120 rate mensili dell'importo di euro 365,00. Il finanziamento è stato contratto per rinegoziare un precedente finanziamento accesso con la stessa società in data 09/02/2018, che



prevedeva una rata mensile di euro 363,00, chiuso anticipatamente in data 19/08/2021, come da dati CRIF.

3. Creditore AK Nordic AB – Il contratto di prestito personale n. 19552959 stipulato in data 22/08/2018 con l'Istituto Poste Italiane S.p.A. – COMPASS per un importo originario di euro 4.000,00, veniva previsto un rimborso mediante n. 36 rate mensili di euro 128,88. Il 05/03/2021 Compass Banca S.p.A. cede alla società svedese AK Nordic AB succursale per l'Italia la titolarità dei crediti del Sig. DI CINTIO. L'importo del debito residuo è pari ad euro 2.275,72, come da precisazione del credito del 23/05/2025.

4. Creditore AK Nordic AB – Il contratto di prestito personale n. 20193058 stipulato in data 10/01/2019 con l'Istituto Poste Italiane S.p.A. – COMPASS per un importo originario di euro 3.000,00, veniva previsto un rimborso mediante n. 36 rate mensili di euro 96,66. Il 05/03/2021 Compass Banca S.p.A. cede alla società svedese AK Nordic AB succursale per l'Italia la titolarità dei crediti del Sig. DI CINTIO. L'importo del debito residuo è pari ad euro 2.175,34, come da precisazione del credito del 23/05/2025.

5. Creditore Kruk Investimenti S.r.l. – Il contratto di finanziamento personale n. 2044163301 stipulato in data 06/08/2020 con la Banca del Fucino S.p.A. – Deutsche Bank S.p.A. di importo originario di euro 14.250,00 con lo scopo di estinguere in via anticipata di altri due finanziamenti che il Sig. DI CINTIO aveva con AGOS DUCATO (pratica n. 62158270 di importo complessivo di euro 3.839,77) e con la società Deutsche Bank S.p.A. (pratica n. 001303531301 di importo complessivo di euro 6.343,56). Il finanziamento prevedeva un rimborso mediante 60 rate mensili di euro 293,05. In data 15/01/2024 la società Deutsche Bank S.p.A. cede per cartolarizzazione alla KRUK ITALIA S.r.l. la titolarità del credito vantato nei confronti del debitore. L'importo del debito residuo è pari ad euro 11.704,45 di cui euro 9.968,87 a titolo di capitale ed euro 1.735,58 a titolo di spese legali maturate, come da precisazione del credito del 11/06/2025.

6. Creditore Fiducia S.p.A. – il contratto di prestito personale n. 40045521 sottoscritto con SPV PROJECT 130 S.r.l. e poi ceduto il 23/12/2024 da CREDIT FACTOR S.p.A. alla società Fiducia S.p.A..

Tabella riepilogativa

	Creditore	Data stipula o concessione prestito	Ammontare debito iniziale	Rata mensile	Debito residuo	Titolo di prelazione
1)	ISCC S.r.l.	28.03.2007	10.659,00	278,50	10.482,60	Credito Chirografo
*	Pitagora S.p.A.	09.02.2018	39.204,00	363,00	0,00	
2)	AK Nordic AB	22.08.2018	4.649,68	128,88	2.275,72	Credito Chirografo
3)	AK Nordic AB	10.01.2019	3.487,26	96,66	2.175,34	Credito Chirografo
*	DEUTSCHE BANK	13.03.2019	10.020,00	167,00	0,00	
*	AGOS DUCATO S.p.A.	01.10.2019	5.796,00	161,00	0,00	
4)	Kruk Investimenti S.r.l.	06.08.2020	17.778,00	293,05	11.704,45	Credito Chirografo
5)	Pitagora S.p.A.	03.08.2021	43.800,00	365,00	27.375,00	Credito in privilegio
6)	Fiducia S.p.A.				2.245,07	Credito Chirografo
Totale debiti residui verso istituti di credito e altri soggetti finanziatori					56.258,18	

Si riporta di seguito una ulteriore tabella di dettaglio dei debiti tributari



	Creditore	Ente impositore	Residuo debito imposte	Titolo di prelazione
1)	Comune di Castellafiume	Comune di Castellafiume	1.344,00 (Tassa Rifiuti)	Privilegio ex art. 2752, 4^ comma, c.c.
2)	Agenzia Riscossione – Dir. Reg. Abruzzo	Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione Regionale Abruzzo	1.760,56	Privilegio Grado 20 artt. 2752 c.c. n. 20 art. 2778 c.c
3)	Agenzia Riscossione – Dir. Reg. Abruzzo	Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione Regionale Abruzzo	1.957,80	Privilegio Grado 20 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c.
4)	Agenzia Riscossione – Dir. Reg. Abruzzo	Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione Regionale Abruzzo	3.291,34	Credito Chirografo
Totale debiti tributari			8.353,70	

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio:

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	Prededuzione	Privilegio generale	Da Privilegio in Chirografo	Chirografo
Avv. PAOLUZZI	2.033,20	Privilegio ex art. 2751 bis, n.2, c.c.		2.033,20		
Comune di Castellafiume	1.344,00	Privilegio ex art. 2752, 4^ c, c.c.		1.344,00		
Agenzia delle Entrate-Riscossione	1.760,56	Privilegio Grado 20 artt. 2752 c.c. n. 20 art. 2778 c.c		1.760,56		
Agenzia delle Entrate-Riscossione	1.957,80	Privilegio Grado 20 artt. 2752 e		1.957,80		
Pitagora S.p.A.	27.375,00	<i>Da declassare in Chirografo</i>			27.375,00	
ATER di L'Aquila S.r.l.	8.087,32	Chirografo				8.087,32
Agenzia Entrate-Riscossione	3.291,34	Chirografo				3.291,34
ISCC S.r.l.	10.482,60	Chirografo				10.482,60
AK Nordic AB	4.451,06	Chirografo				4.451,06
Kruk Investimenti S.r.l	11.704,45	Chirografo				11.704,45
Fiducia S.p.A.	2.445,07	Chirografo				2.445,07
C.A.M. S.p.A.	4.370,85	Chirografo				4.370,85
Spese della procedura						
Compenso O.C.C.	1.539,14	Prededuzione	1.539,14			
Totali	80.842,39		1.539,14	7.095,56	27.375,00	44.832,69



b. *La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII)*

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

1. Patrimonio Immobiliare - In sintesi, il patrimonio immobiliare è così sintetizzabile:

	Natura	Ubicazione immobile	Qualità	% diritto	Fg	Part.	Rendita catastale	Valore di stima	Valore OMI
1	Terreno	Castellafiume (AQ)	Seminativo	100%	8	271	0,85	771,75	1.343,35

1. Trattasi di un Terreno agricolo (proprietà 1/1) – consistente in un lotto ubicato nel Comune di Castellafiume (AQ), avente un'estensione complessiva di mq. 4.010.

Al fine di quantificare il valore dell'attivo "immobiliare" caduto nella procedura di sovraindebitamento, lo scrivente ritiene di poter adottare il valore IMU assegnato per legge e va a considerare i Valori Agricoli Medi della provincia di L'Aquila pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate più recenti (Annualità 2011 del 09.04.2013) in riferimento alla Regione Agraria n. 10 di cui il Comune di Castellafiume fa parte.

L'immobile di proprietà del debitore non è oggetto di esecuzione immobiliare.

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio immobiliare ammonta a complessivi euro 771,75.

2. Patrimonio Mobiliare - In sintesi, il patrimonio mobiliare risulta essere così composto:

	Descrizione	Targa (in caso di autovettura)	Anno	Diritto	Diritto	Valore
1)	Ford WANG	CC345ZA	2002	Proprietà	100%	500,00
2)	Banca Fucino c/c			Proprietà	100%	6,97
Totale						506,97

2a. Autovettura Ford WANG Targata CC345ZA

Il Sig. Antonio Di Cintio è proprietario di un'autovettura Ford Wang targata CC345ZA, immatricolata il 12/09/2002 e acquistata in data 06/02/2023 per un importo pari ad euro 2.000,00.

Il valore di presumibile realizzo del detto cespite, a causa dell'anzianità non è più rinvenibile nelle quotazioni delle riviste specializzate, perciò può essere verosimilmente stimato in euro 500,00.

2b. Attività finanziarie

Il debitore è titolare di un conto corrente presso la Banca del Fucino S.p.a. n. 00234136 che, alla data del 03/09/2024, evidenzia un saldo di euro 6,97.



Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare ammonta a complessivi euro 506,97.

Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi euro 1.278,72 come da tabella che segue:

	Valore stimato
Valore del patrimonio immobiliare	Euro 771,75
Valore del patrimonio mobiliare	Euro 506,97
Valore totale del patrimonio	Euro 1.278,72

c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla base della documentazione consegnata dai debitori e dei riscontri effettuati dal sottoscritto gestore, non risultano atti di disposizione compiuti dai soggetti debitori negli ultimi cinque anni.

d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Il Sig. DI CINTIO ANTONIO, ad oggi, risulta pensionato e quindi percettore di pensione INPS da lavoro dipendente, con un rateo mensile pari ad euro 2.000,00 circa desumibile dai cedolini allegati (Allegato n. 10).

Redditi Personali del debitore Sig. Di Cintio Antonio

Anno	Tipologia impiego	Reddito Complessivo	Imposte complessive	Reddito netto Annuale	Reddito mensile	Note
2021	Pensionato	31.134,00	6.846,00	24.288,00	1.868,31	Modello 730
2022	Pensionato	31.909,00	6.953,00	24.956,00	1.919,69	Modello 730
2023	Pensionato	33.902,00	7.809,00	26.093,00	2.007,15	Modello 730

Redditi dei familiari del debitore

Familiare 1: Il Sig. DI CINTIO ALESSANDRO, ad oggi risulta disoccupato e percettore di pensione di invalidità con rateo mensile di euro 735,05. Tuttavia le prestazioni di invalidità civile (come l'invalidità parziale o totale), data la loro natura assistenziale non costituiscono reddito e non vanno inserite nella dichiarazione dei redditi. Pertanto il sig. Alessandro ha redditi esenti pari ad euro 735,00.

Familiare 2: Il Sig. DI CINTIO PAOLO non ha redditi in quanto studente.

e. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Come già esposto, il nucleo familiare del ricorrente è così composto:



I) Sig. Di Cintio Antonio (debitore)

II) Sig. Di Cintio Alessandro (figlio invalido)

III) Sig. Di Cintio Paolo (figlio)

Il debitore ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del proprio nucleo familiare (Allegato n. 28):

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	600,00
Abbigliamento e calzature	150,00
Canoni di locazione	92,50
Manutenzione Immobile	50,00
Utenze: acqua luce e gas	191,00
Spese auto-moto e trasporti	300,00
Spese telefoniche	34,00
Spese mediche	150,00
Manutenzione auto	50,00
Scuole/Università/Master	500,00
TARI	25,00
Altro – Combustibile Pellet	100,00
TOTALE SPESE	2.242,50

Sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue.

Ad ulteriore riprova della congruità del fabbisogno mensile, lo scrivente gestore ha effettuato la verifica con riferimento ai parametri di cui all'art. 283 CCII, tenuto conto che è previsto un importo pari ad euro 92,50 per il canone di locazione prima casa, in quanto l'immobile di abitazione è di proprietà dell'ATER di L'Aquila, *in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEEE di cui al d.p.c.m. 5/12/2013 n. 159.* L'importo dell'assegno sociale per l'anno 2024 è pari a € 6.947,33 (534,41 per tredici mensilità), che rapportato a dodici mensilità determina l'importo dell'assegno sociale mensile pari a euro 578,94.

Reddito disponibile dedotto il fabbisogno familiare autocertificato

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia	
Assegno Sociale	578,94
Assegno sociale aumentato della metà	868,41
Parametro scala equivalenza n. 3 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 di cui uno invalido	2,54
Fabbisogno familiare su base mensile	2.205,76
Locazione immobile prima casa	92,50
Fabbisogno familiare su base mensile	2.298,26
Reddito eventualmente disponibile	2.735,00



Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 2.735,00, considerato che anche i figli partecipano alle spese familiari, e detratte le spese per il decoroso sostentamento, la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a euro 492,00; detta quota verrà portata a euro 450,00, tenuto conto della necessità di far fronte ad eventuali spese impreviste.

1.9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circularizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

1.10. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 1.739,14, ed afferiscono a:

- Compenso O.C.C. euro 1.539,14
- imposta di registro su sentenza di omologa euro 200,00

Descrizione	Creditore	Importo
Compenso O.C.C.	O.C.C.	1.539,14
Imposta di registro su sentenza di omologa	Agenzia delle Entrate	200,00
Totale		1.739,14

1.11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente espone di seguito le tabelle riepilogative, che esprime la possibilità del debitore di poter rimborsare il debito contratto al momento della sottoscrizione di ogni singolo contratto di finanziamento, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII:



1. Alla data di stipula del contratto di finanziamento con PITAGORA S.p.A. in data 09.02.2018 – Debitore DI CINTIO ANTONIO	
Assegno Sociale 2018 su base mensile (euro 453,00 x 13 mesi / 12 mesi)	490,75
Parametro scala equivalenza n. 3 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)	2,54
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	1.246,51
Reddito disponibile (A)	1.800,00
Somma disponibile per il rimborso del debito (B)	363,00
- rata di apertura credito Pitagora S.p.A.	363,00
Locazione immobile prima casa	92,50
Aumento caro vita inflazione 10% su 1.246,51	124,65
Fabbisogno familiare su base mensile (C)	1.371,16
Reddito eventualmente disponibile (A-B-C)	65,84

Il soggetto finanziatore PITAGORA S.p.A. ha tenuto conto del merito creditizio del debitore.

2. Alla data di stipula del contratto di finanziamento con COMPASS in data 22/08/2018 – Debitore DI CINTIO ANTONIO	
Assegno Sociale 2018 su base mensile (euro 453,00 x 13 mesi / 12 mesi)	490,75
Parametro scala equivalenza n. 3 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)	2,54
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	1.246,51
Reddito disponibile (A)	1.800,00
Somma disponibile per il rimborso del debito (B)	491,88
- rata mensile credito Pitagora S.p.A.	363,00
- rata di apertura credito COMPASS	128,88
Locazione immobile prima casa	92,50
Aumento caro vita inflazione 10% su 1.246,51	124,65
Fabbisogno familiare su base mensile (C)	1.371,16
1.371 Reddito eventualmente disponibile (A-B-C)	-63,04

Nella fattispecie sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis TUB, tenuto conto delle osservazioni innanzi esposte.

Lo scrivente gestore conclude che il soggetto finanziatore COMPASS non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore.

3. Alla data di stipula del contratto di finanziamento con COMPASS in data 10/01/2019 – Debitore DI CINTIO ANTONIO	
Assegno Sociale 2019 su base mensile (euro 457,99 x 13 mesi / 12 mesi)	496,16
Parametro scala equivalenza n. 3 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)	2,54
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	1.260,25
Reddito disponibile (A)	1.800,00
Somma disponibile per il rimborso del debito (B)	588,54
- rata mensile credito Pitagora S.p.A.	363,00
- rata mensile credito COMPASS	128,88
- rata apertura credito COMPASS	96,66



Locazione immobile prima casa	92,50
Aumento caro vita inflazione 10% su 1.260,25	126,02
Fabbisogno familiare su base mensile ©	1.386,54
Reddito eventualmente disponibile (A-B-C)	-175,08

Nella fattispecie sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis TUB, tenuto conto delle osservazioni innanzi esposte.

Lo scrivente gestore conclude che il soggetto finanziatore COMPASS non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore.

4. Alla data di stipula del contratto di finanziamento con Deutsche Bank in data 13/03/2019 – Debitore DI CINTIO ANTONIO	
Assegno Sociale 2019 su base mensile (euro 457,99 x 13 mesi / 12 mesi)	496,16
Parametro scala equivalenza n. 3 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)	2,54
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	1.260,25
Reddito disponibile (A)	1.800,00
Somma disponibile per il rimborso del debito (B)	755,54
- rata mensile credito Pitagora S.p.A.	363,00
- rata mensile credito COMPASS	128,88
- rata mensile credito COMPASS	96,66
- rata apertura credito DEUTSCHE BANK	167,00
Locazione immobile prima casa	92,50
Aumento caro vita inflazione 10% su 1.260,25	126,02
Fabbisogno familiare su base mensile ©	1.386,27
Reddito eventualmente disponibile (A-B-C)	-341,81

Nella fattispecie sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis TUB, tenuto conto delle osservazioni innanzi esposte.

Lo scrivente gestore conclude che il soggetto finanziatore Deutsche Bank non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore.

5. Alla data di stipula del contratto di finanziamento con Agos in data 01/10/2019 – Debitore DI CINTIO ANTONIO	
Assegno Sociale 2019 su base mensile (euro 457,99 x 13 mesi / 12 mesi)	496,16
Parametro scala equivalenza n. 3 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)	2,54
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	1.260,25
Reddito disponibile (A)	1.800,00
Somma disponibile per il rimborso del debito (B)	916,54
- rata mensile credito Pitagora S.p.A.	363,00
- rata mensile credito COMPASS	128,88
- rata mensile credito COMPASS	96,66
- rata mensile credito Deutsche Bank	167,00
- rata apertura credito AGOS	161,00
Locazione immobile prima casa	92,50



Aumento caro vita inflazione 10% su 1.260,25	126,02
Fabbisogno familiare su base mensile (C)	1.386,27
Reddito eventualmente disponibile (A-B-C)	-502,81

Nella fattispecie sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis TUB, tenuto conto delle osservazioni innanzi esposte.

Lo scrivente gestore conclude che il soggetto finanziatore Agos non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore.

6. Alla data di stipula del contratto di finanziamento con Deutsche Bank in data 06/08/2020 – Debitore DI CINTIO ANTONIO	
Assegno Sociale 2020 su base mensile (euro 459,83 x 13 mesi / 12 mesi)	498,15
Parametro scala equivalenza n. 3 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)	2,54
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	1.265,30
Reddito disponibile (A)	1.850,00
Somma disponibile per il rimborso del debito (B)	881,59
- rata mensile credito Pitagora S.p.A.	363,00
- rata mensile credito COMPASS	128,88
- rata mensile credito COMPASS	96,66
- rata apertura credito Deutsche Bank	293,05
Locazione immobile prima casa	92,50
Aumento caro vita inflazione 10% su 1.265,30	126,53
Fabbisogno familiare su base mensile (C)	1.391,83
Reddito eventualmente disponibile (A-B-C)	-423,42

Nella fattispecie sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis TUB, tenuto conto delle osservazioni innanzi esposte.

Lo scrivente gestore conclude che il soggetto finanziatore Deutsche Bank non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore.

7. Alla data di stipula del contratto di finanziamento con Pitagora S.p.A. in data 19/08/2021 – Debitore DI CINTIO ANTONIO	
Assegno Sociale 2021 su base mensile (euro 460,28 x 13 mesi / 12 mesi)	498,64
Parametro scala equivalenza n. 3 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)	2,54
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	1.266,55
Reddito disponibile (A)	1.900,00
Somma disponibile per il rimborso del debito (B)	883,59
- rata mensile credito COMPASS	128,88
- rata mensile credito COMPASS	96,66
- rata mensile credito Deutsche Bank	293,05
- rata apertura credito Pitagora S.p.A.	365,00
Locazione immobile prima casa	92,50
Aumento caro vita inflazione 10% su 1.266,55	126,65
Fabbisogno familiare su base mensile (C)	1.393,20



Nella fattispecie sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis TUB, tenuto conto delle osservazioni innanzi esposte.

Lo scrivente gestore conclude che il soggetto finanziatore Pitagora S.p.A. non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli istituti finanziari.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124-bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell’art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”.

1.12. Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dal debitore con l’intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all’incirca pari a quella attuale, si propone un piano di ristrutturazione del consumatore in forma familiare. Tenuto conto del reddito mensile percepito dal sig. Di Cintio, pari ad euro 2.000,00 a cui va aggiunta la quota di reddito esente mensile del figlio Alessandro attualmente disponibile pari ad euro 735,00, per un totale di euro 2.735,00, nonché delle spese ordinarie di sostentamento pari ad euro 2.243,00, la proposta prevede l’assegnazione ai creditori privilegiati e chirografari di una somma complessiva di euro 21.600,00 con rate mensili di euro 450,00 circa per la durata di n. 48 mesi (4 anni).

I creditori saranno soddisfatti secondo il prospetto e la sequenza temporale di seguito esposta:



- soddisfacimento totale dell'OCC dei Commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona per l'importo di euro 1.539,14, comprensivo di IVA, da corrispondere con il pagamento delle prime quattro rate;

- soddisfacimento totale dei creditori privilegiati pari ad euro 7.095,56 da corrispondere con il pagamento delle rate dalla quarta alla ventesima;

- parziale soddisfazione del creditore Pitagora s.p.a., il cui credito da privilegiato declasserebbe a chirografario su richiesta al Giudice, nella misura del 17,95556678242996% pari ad euro 5.087,61 da corrispondere insieme agli altri creditori chirografari con il pagamento delle rate successive alla ventesima;

- parziale soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 17,95556678242996% pari ad euro 7.877,69 da corrispondere con il pagamento delle rate dalla ventesima alla quarantottesima.

Per tutti le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.

a. Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	% soddisfacimento	Debito residuo proposto
Avv. PAOLUZZI	2.033,20	Privilegio ex art. 2751 bis, n.2, c.c.	100%	2.033,20
Comune di Castellafiume	1.344,00	Privilegio ex art. 2752, 4 ^a comma, c.c.	100%	1.344,00
Agenzia Entrate e Riscossione	1.760,56	Privilegio Grado 20 artt. 2752 c.c. n. 20 art. 2778 c.c.	100%	1.760,56
Agenzia Entrate e Riscossione	1.957,80	Privilegio Grado 20 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c.	100%	1.957,80
Agenzia Entrate e Riscossione	3.291,34	Chirografario	17,956%	590,98
Pitagora S.p.a.	27.375,00	Chirografario	17,956%	4.915,34
ATER di L'Aquila	8.087,32	Chirografario	17,956%	1.452,12
ISCC S.r.l.	10.482,60	Chirografario	17,956%	1.882,21
AK Nordic AB	4.451,06	Chirografario	17,956%	799,21
Kurk Investimenti S.r.l.	11.704,45	Chirografario	17,956%	2.101,60
Fiducia S.p.A.	2.445,07	Chirografario	17,956%	439,03
C.A.M. S.p.A.	4.370,85	Chirografario	17,956%	784,81
Spese in prededuzione				
Compenso O.C.C. (Liquidazione O.C.C.)	1.539,14	Prededuzione	100%	1.539,14
	80.842,39			21.600,00

b. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore Di Cintio Antonio può sintetizzarsi nel prospetto di sintesi che segue:



	Ante omologa	Post-omologa
Reddito mensile	2.735,00	2.735,00
Spese mensili	2.243,00	2.243,00
Rate mensili medie	450,00	450,00
Rapporto rata / Reddito mensile	16,45%	16,45%
Reddito mensile rimanente per spese	42,00	42,00

Considerato che il reddito mensile attuale è di circa euro 2.735,00 e che le spese mensili ammontano ad euro 2.243,00, l'istante è in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano di rientro, lasciando anche una piccola disponibilità per le spese impreviste.

1.13. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Si riporta nella tabella che segue il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore a titolo esemplificativo:

Beni da liquidare	Importo realizzabile	Tempo di realizzo
Terreno agricolo. Per l'immobile si procederà al tentativo di vendita telematica con valore base d'asta indicato nel dettaglio di valore di stima	Euro 771,75	2 / 3 anni
Autovettura	Euro 500,00	12 mesi
Conto corrente	Euro 6,97	
Totale	Euro 1.278,72	
Importo realizzabile con liquidazione dei beni		Soluzione proposta dal debitore
Euro 1.278,72		Euro 1.278,72

1.14. Soddiscimento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in euro 1.278,72, lo scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

Difatti, nell'ipotesi liquidatoria potrebbero essere onorati unicamente, ma non del tutto, i debiti prededucibili:



Ipotesi liquidatoria	Parziali	Totali
Valore del patrimonio di cui:		1.278,72
- terreno	771,75	
- autovettura e conto corrente	506,97	
Spese O.C.C. di cui:		1.539,14
- compenso O.C.C.	1.539,14	
Spese liquidatore e prededucibili		0,00
Residuo liquidabile		-260,42
Creditori privilegiati		0,00
Creditori privilegiati degradati a chirografo e creditori chirografari		0,00

1.15. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

1.16. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;



- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Avezzano, lì 14 Novembre 2025

Firma Digitale del gestore

Indice degli ALLEGATI alla seguente relazione

- 1) Nomina gestore pratica n. 863/2024,
- 2) Dichiarazione di accettazione dell'incarico e di assenza di conflitto d'interesse
- 3) Risultanze catastali Fabbricati e Visura nominativa Ipotecaria storica Di Cintio Antonio
- 4) Risultanze catastali Terreni Di Cintio Antonio
- 5) Estratto Conto corrente n. 00234136 presso Banca del Fucino S.p.A.
- 6) Visura PRA nominativa attuale e storica
- 7) Modello 730/2022
- 8) Modello 730/2023
- 9) Modello 730/2024
- 10) Cedolini pensione fino a maggio 2025
- 11) Verbale di primo incontro del 15/04/2025,
- 12) Certificato contestuale di Stato di Famiglia, di residenza del Comune di Castellafiume
- 13) C2 storico - Di Cintio Alessandro
- 14) Cassetto previdenziale INPS Dettaglio Pensione di invalidità – Di Cintio Alessandro
- 15) C2 storico – Di Cintio Paolo
- 16) Ricevuta di Pagamento tasse universitarie Anno 2024 Corso in Architettura – Di Cintio Paolo
- 17) Compenso spettante all'OCC come da lettera di incarico
- 18) Compenso concordato con l'Advisor come da contratto di conferimento incarico
- 19) Certificazione del Credito da parte dell'agenzia delle Entrate-Riscossione
- 20) Comune di Castellafiume
- 21) Riscontro posizione contabile da parte dell'ATER di L'Aquila Area Finanziaria e gestionale



- 22) ISS
- 23) Precisazione del credito da parte di AK Nordic AB
- 24) Precisazione del credito da parte della Kruk Investimenti srl
- 25) Precisazione del credito da parte di Pitagora
- 26) Sollecito pagamento da parte della Fiducia S.p.A.
- 27) Sollecito di pagamento del Consorzio Acquedottistico marsicano s.p.a.
- 28) Elenco autocertificato delle Spese mensili necessario al mantenimento del proprio nucleo familiare (pag.8 dell'Istanza del Consumatore).

